Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per i problemi economici e monetari

2023/0205(COD)

2.2.2024

EMENDAMENTI
365 - 588

Progetto di relazione
Michiel Hoogeveen
(PE757.355v01-00)

Quadro per l'accesso ai dati finanziari e modifica dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010 e (UE) 2022/2554

Proposta di regolamento
(COM(2023)0360 – C9-0215/2023 – 2023/0205(COD))

Emendamento 365
Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Un utente dei dati può ***accedere ai dati del cliente a norma dell'articolo 5, paragrafo 1,*** solo se tale utente è ***soggetto all'autorizzazione preventiva da parte di un'autorità competente in qualità di*** ente finanziario o ***se è un*** prestatore di servizi di informazione finanziaria a norma dell'articolo 14.	1. Un utente dei dati può ***prestare servizi di informazione finanziaria nell'Unione*** solo se tale utente è ***un*** ente finanziario o ***una persona giuridica con sede legale nell'Unione e autorizzata come*** prestatore di servizi di informazione finanziaria a norma dell'articolo 14.

Or. en

Emendamento 366
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Un utente dei dati può ***accedere ai dati del cliente a norma dell'articolo 5, paragrafo 1,*** solo se tale utente è ***soggetto all'autorizzazione preventiva da parte di un'autorità competente in qualità di*** ente finanziario o ***se è un*** prestatore di servizi di informazione finanziaria a norma dell'articolo 14.	1. Un utente dei dati può ***prestare servizi di informazione finanziaria nell'Unione*** solo se tale utente è ***un*** ente finanziario o ***una persona giuridica stabilita nell'Unione autorizzata come*** prestatore di servizi di informazione finanziaria a norma dell'articolo 14.

Or. en

Motivazione

Solo i prestatori di servizi di informazione finanziaria stabiliti nell'Unione o i soggetti regolamentati dovrebbero avere accesso ai dati dei clienti nell'ambito del regolamento sull'accesso ai dati finanziari. Per proteggere i consumatori da un potenziale uso improprio dei loro dati da parte di soggetti di paesi terzi, garantire una migliore supervisione di tali soggetti e creare maggiore parità di condizioni, i prestatori di servizi di informazione finanziaria dovrebbero poter accedere ai dati dei clienti dell'UE solo se hanno sede nell'UE e

sono autorizzati da un'autorità competente, negando alle imprese di paesi terzi la possibilità di ottenere l'autorizzazione come prestatori di servizi di informazione finanziaria.

Emendamento 367
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Qualsiasi impresa che fornisce servizi di piattaforma di base e che per uno o più di tali servizi è stata designata come gatekeeper a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022 relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali) non è un terzo ammissibile ai fini della condivisione di dati e pertanto non può richiedere né ricevere l'accesso ai dati del cliente.

Or. en

Emendamento 368
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Qualsiasi impresa che fornisce servizi di piattaforma di base e che per uno o più di tali servizi è stata designata come gatekeeper a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/1925 (regolamento sui mercati digitali) non è un terzo ammissibile ai fini della condivisione di dati e pertanto non può richiedere né ricevere l'accesso ai dati del

cliente.

Or. en

Emendamento 369
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. L'utente dei dati non impedisce ai consumatori di accedere a un prodotto finanziario solo perché non hanno autorizzato l'accesso ai propri dati secondo le modalità di cui all'articolo 5, paragrafo 1. Ai fini dell'attuazione del presente paragrafo, l'onere di dimostrare che è stata concessa l'autorizzazione è a carico dell'utente dei dati.

Or. en

Emendamento 370
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Un utente dei dati ***accede ai*** dati del cliente messi a disposizione a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, solo per le finalità e alle condizioni per le quali il cliente ha concesso l'autorizzazione. L'utente dei dati cancella i dati del cliente quando non sono più necessari per le finalità per le quali il cliente ha concesso l'autorizzazione.	2. Un utente dei dati ***richiede i*** dati del cliente ***adeguati, pertinenti e necessari*** messi a disposizione a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, ***e vi accede*** solo per le finalità e alle condizioni per le quali il cliente ha concesso l'autorizzazione ***e nella misura in cui dimostra di disporre di una base giuridica valida ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) o b) del regolamento (UE) 2016/679***. L'utente dei dati cancella i dati del cliente quando non sono più necessari per le finalità per le

quali il cliente ha concesso l'autorizzazione.

Or. en

Emendamento 371
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Costas Mavrides, Aurore Lalucq

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Un utente dei dati ***accede ai*** dati del cliente messi a disposizione a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, solo per le finalità e alle condizioni per le quali il cliente ha concesso l'autorizzazione. L'utente dei dati cancella i dati del cliente quando non sono più necessari per le finalità per le quali il cliente ha concesso l'autorizzazione.	2. Un utente dei dati ***richiede i*** dati del cliente ***adeguati, pertinenti e necessari*** messi a disposizione a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, ***e vi accede*** solo per le finalità e alle condizioni per le quali il cliente ha concesso l'autorizzazione. L'utente dei dati cancella i dati del cliente quando non sono più necessari per le finalità per le quali il cliente ha concesso l'autorizzazione.

Or. en

Emendamento 372
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Un utente dei dati accede ai dati del cliente messi a disposizione a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, solo per le finalità e alle condizioni per le quali il cliente ha concesso l'autorizzazione. L'utente dei dati cancella ***i*** dati del cliente quando non sono più necessari per le finalità per le quali il cliente ha concesso l'autorizzazione.	2. Un utente dei dati accede ai dati del cliente messi a disposizione a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, solo per le finalità e alle condizioni per le quali il cliente ha concesso l'autorizzazione. L'utente dei dati cancella ***senza indebito ritardo tali*** dati del cliente***, ivi compresi tutti i backup,*** quando non sono più necessari per le finalità per le quali il cliente ha concesso l'autorizzazione.

Or. en

Emendamento 373
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Un cliente può revocare l'autorizzazione concessa a un utente dei dati. Quando il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un contratto, il cliente può revocare l'autorizzazione concessa di mettere i suoi dati a disposizione di un utente dei dati conformemente agli obblighi contrattuali cui è soggetto.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Cfr. il nuovo articolo specifico relativo all'autorizzazione del cliente.

Emendamento 374
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Un cliente ***può*** revocare l'autorizzazione concessa a un utente dei dati. Quando il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un contratto, il cliente può revocare l'autorizzazione concessa di mettere i suoi dati a disposizione di un utente dei dati conformemente agli obblighi contrattuali cui è soggetto.	3. Un cliente ***ha la facoltà di*** revocare l'autorizzazione concessa a un utente dei dati ***in qualsiasi momento***. Quando il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un contratto, il cliente può revocare l'autorizzazione concessa di mettere i suoi dati a disposizione di un utente dei dati conformemente agli obblighi contrattuali cui è soggetto.

Or. en

Emendamento 375
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Costas Mavrides, Alfred Sant, Aurore Lalucq

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) non trasferisce nessun dato del cliente a terzi senza l'esplicita autorizzazione del cliente;

Or. en

Emendamento 376
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) rispetta la riservatezza dei segreti commerciali e dei diritti di proprietà intellettuale quando si accede ai dati del cliente a norma dell'articolo 5, paragrafo 1;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Il titolare dei dati non può valutare quali dati si riferiscono a segreti commerciali o diritti di proprietà intellettuale. Solamente il cliente può farlo. Pertanto, il titolare dei dati non dovrebbe essere ritenuto responsabile di eventuali violazioni.

Emendamento 377
Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) rispetta i diritti dell'interessato in materia di protezione dei dati e il livello di protezione garantito dal regolamento generale sulla protezione dei dati;

Or. en

Emendamento 378
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) rispetta i diritti dell'interessato in materia di protezione dei dati e il livello di protezione garantito dal regolamento generale sulla protezione dei dati;

Or. en

Emendamento 379
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) non tratta i dati del cliente a fini pubblicitari***, fatta eccezione per il marketing diretto conformemente al diritto dell'Unione e nazionale***;	e) non tratta i dati del cliente a fini pubblicitari;

Or. en

Motivazione

La nozione di "marketing diretto" non è chiaramente definita nel testo. I dati condivisi dal cliente non devono essere utilizzati a fini pubblicitari o di marketing mirato.

Emendamento 380
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) non tratta i dati del cliente a fini pubblicitari, fatta eccezione per il marketing diretto ***conformemente al diritto dell'Unione e nazionale***;	e) non tratta i dati del cliente a fini pubblicitari, fatta eccezione per il marketing diretto ***soggetto al previo consenso del consumatore***;

Or. en

Emendamento 381
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Costas Mavrides, Aurore Lalucq

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) non tratta i dati del cliente a fini pubblicitari, fatta eccezione per il marketing diretto ***conformemente al diritto dell'Unione e nazionale***;	e) non tratta i dati del cliente a fini pubblicitari, fatta eccezione per il marketing diretto ***soggetto al previo consenso del cliente***;

Or. en

Emendamento 382
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) non mette i dati che riceve a disposizione di un'impresa designata come gatekeeper a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/1925;

Or. en

Emendamento 383
Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) non mette i dati che riceve a disposizione di un'impresa designata come gatekeeper a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/1925;

Or. en

Emendamento 384
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) non trasferisce i dati del cliente a terzi, anche in un sistema di esternalizzazione, senza l'esplicita autorizzazione del cliente;

Or. en

Motivazione

Il testo stabilisce che è richiesto il consenso del cliente per il trasferimento di dati a un'altra entità del gruppo. A maggior ragione, tale consenso andrebbe anche richiesto prima di qualsiasi trasferimento a un'altra entità non facente parte del gruppo, o persino in un sistema di esternalizzazione. I consumatori dovrebbero mantenere il controllo sui propri dati in qualsiasi situazione.

Emendamento 385
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e ter) non mette i dati che riceve a disposizione di un'impresa designata come gatekeeper a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/1925;

Or. en

Emendamento 386
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) non utilizza i dati che riceve per sviluppare un prodotto in concorrenza con il prodotto da cui provengono i dati consultati né condivide i dati con un altro terzo a tal fine.

Or. en

Emendamento 387
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) non utilizza i dati che riceve per sviluppare un prodotto in concorrenza con il prodotto da cui provengono i dati consultati né condivide i dati con un altro terzo a tal fine.

Or. en

Emendamento 388
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Gli obblighi di cui al presente articolo si applicano alla prima ricezione dei dati da parte dell'utente dei dati. Una volta che l'utente dei dati raccoglie, conserva e tratta i dati secondo la definizione di cui all'articolo 3, punto 5, deve essere considerato titolare dei dati e pertanto essere soggetto agli obblighi corrispondenti ai titolari dei dati di cui all'articolo 5.

Or. en

Motivazione

Chiarimento relativo all'utente dei dati che diventa un titolare dei dati una volta che raccoglie e conserva i dati del cliente.

Emendamento 389
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Una volta che l'utente dei dati raccoglie, conserva e tratta i dati secondo la definizione di cui all'articolo 3, punto 5, deve essere considerato come titolare dei dati e pertanto essere soggetto agli obblighi dei titolari dei dati di cui all'articolo 5.

Or. en

Emendamento 390
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Una volta che l'utente dei dati raccoglie, conserva e tratta i dati secondo la definizione di cui all'articolo 3, punto 5, deve essere considerato come titolare dei dati e pertanto essere soggetto agli obblighi dei titolari dei dati di cui all'articolo 5.

Or. en

Emendamento 391
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. I dati di cui al presente regolamento sono conservati nel territorio dell'Unione.

Or. en

Emendamento 392
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il trattamento dei dati del cliente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento che costituiscono dati personali è limitato a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati.	1. Il trattamento dei dati del cliente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento che costituiscono dati personali è limitato a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati. ***Ai clienti che rifiutano di concedere l'autorizzazione a condividere***

serie di loro dati non è negato l'accesso ai prodotti finanziari per questo motivo.

Or. en

Emendamento 393
Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il trattamento dei dati del cliente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento ***che costituiscono dati personali*** è limitato a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati.	1. Il trattamento dei dati del cliente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento è limitato a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati. ***Il trattamento dei dati personali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento è effettuato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.***

Or. en

Emendamento 394
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Conformemente all'articolo ***16*** del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'Autorità bancaria europea (ABE) elabora ***orientamenti*** sull'attuazione del paragrafo 1 del presente articolo per i prodotti e i servizi connessi al punteggio di affidabilità creditizia del consumatore.	2. Conformemente all'articolo ***10*** del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'Autorità bancaria europea (ABE) elabora ***norme tecniche di regolamentazione sull'attuazione del paragrafo 1 del presente articolo per i prodotti e i servizi connessi al punteggio di affidabilità creditizia del consumatore, a contratti di credito ipotecario e alla prestazione di servizi di pagamento, da presentare alla Commissione entro dicembre 2025. Alla***

Commissione europea è delegato il potere di adottare e, ove necessario, modificare le norme tecniche di regolamentazione sull'attuazione del paragrafo 1 del presente articolo per i prodotti e i servizi connessi al punteggio di affidabilità creditizia del consumatore. ***Tali norme tecniche di regolamentazione sono adottate in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.***

Or. en

Emendamento 395
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'Autorità bancaria europea (ABE) elabora orientamenti sull'attuazione del paragrafo 1 del presente articolo per i prodotti e i servizi connessi al punteggio di affidabilità creditizia del consumatore.	2. Conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'Autorità bancaria europea (ABE) elabora orientamenti sull'attuazione del paragrafo 1 del presente articolo per i prodotti e i servizi connessi al punteggio di affidabilità creditizia del consumatore***, a contratti di credito ipotecario, a conti, anche di carte di credito, e a prodotti di investimento***. ***L'ABE presenta alla Commissione i progetti di orientamenti di cui al primo comma entro ... [XX].***

Or. en

Emendamento 396
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Conformemente all'articolo 16 del	2. Conformemente all'articolo 16 del

regolamento (UE) n. 1093/2010, l'Autorità bancaria europea (ABE) elabora orientamenti sull'attuazione del paragrafo 1 del presente articolo per i prodotti e i servizi connessi al punteggio di affidabilità creditizia del consumatore.	regolamento (UE) n. 1093/2010, l'Autorità bancaria europea (ABE) elabora orientamenti sull'attuazione del paragrafo 1 del presente articolo per i prodotti e i servizi connessi al punteggio di affidabilità creditizia del consumatore. ***Nel fare ciò l'ABE tiene debitamente conto delle disposizioni pertinenti della direttiva (UE) 2023/2225 relativa ai contratti di credito ai consumatori, compresi le successive normative di attuazione e gli orientamenti.***

Or. en

Motivazione

È auspicabile un allineamento con le pertinenti disposizioni della direttiva sul credito al consumo al fine di evitare sovrapposizioni e oneri burocratici indebiti.

Emendamento 397
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Costas Mavrides, Alfred Sant, Aurore Lalucq

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010,*** l'Autorità bancaria europea (ABE) elabora ***orientamenti*** sull'attuazione del paragrafo 1 del presente articolo per i prodotti e i servizi connessi al punteggio di affidabilità creditizia del consumatore.	2. L'Autorità bancaria europea (ABE) elabora ***progetti di norme tecniche di regolamentazione*** sull'attuazione del paragrafo 1 del presente articolo per i prodotti e i servizi connessi al punteggio di affidabilità creditizia del consumatore***, a contratti di credito ipotecario e a servizi di pagamento***.

Or. en

Emendamento 398
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) elabora orientamenti sull'attuazione del paragrafo 1 del presente articolo per i prodotti e i servizi connessi alla valutazione del rischio e alla determinazione dei prezzi per un consumatore nel caso di prodotti di assicurazione vita e malattia.	3. Conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) elabora orientamenti sull'attuazione del paragrafo 1 del presente articolo per i prodotti e i servizi connessi alla valutazione del rischio e alla determinazione dei prezzi per un consumatore nel caso di prodotti di assicurazione vita***, veicoli, casa*** e malattia. ***Tali orientamenti comprendono disposizioni sulle modalità di utilizzo dei dati in modo da prevenire una minuziosità eccessiva che comprometta il principio di condivisione del rischio in ambito assicurativo. L'EIOPA presenta alla Commissione i progetti di orientamenti di cui al primo comma entro ... [XX].***

Or. en

Emendamento 399
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Costas Mavrides, Aurore Lalucq

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010,*** l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) elabora ***orientamenti*** sull'attuazione del paragrafo 1 del presente articolo per i prodotti e i servizi connessi alla valutazione del rischio e alla determinazione dei prezzi per un consumatore nel caso di prodotti di assicurazione vita e malattia.	3. L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) elabora ***progetti di norme tecniche di regolamentazione*** sull'attuazione del paragrafo 1 del presente articolo per i prodotti e i servizi connessi alla valutazione del rischio e alla determinazione dei prezzi per un consumatore nel caso di prodotti di assicurazione ***non vita,*** vita e malattia***. Per evitare che taluni consumatori non siano in grado di accedere a un'assicurazione a causa di valutazioni del rischio eccessivamente dettagliate da parte degli assicuratori, tali norme tecniche di regolamentazione includono disposizioni***

	sulle modalità di utilizzo dei dati in modo da prevenire una minuziosità eccessiva che comprometta il principio di "condivisione del rischio" in ambito assicurativo.

Or. en

Emendamento 400
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Conformemente all'articolo ***16*** del regolamento (UE) n. 1094/2010, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) elabora ***orientamenti*** sull'attuazione del paragrafo 1 del presente articolo per i prodotti e i servizi connessi alla valutazione del rischio e alla determinazione dei prezzi per un consumatore nel caso di prodotti di assicurazione vita e malattia.	3. Conformemente all'articolo ***10*** del regolamento (UE) n. 1094/2010, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) elabora ***norme tecniche di regolamentazione*** sull'attuazione del paragrafo 1 del presente articolo per i prodotti e i servizi connessi alla valutazione del rischio e alla determinazione dei prezzi per un consumatore nel caso di prodotti di assicurazione vita***, di base, veicoli, casa*** e malattia***, come l'assicurazione relativa ad automobili, abitazioni o beni, da presentare alla Commissione entro dicembre 2025***.

Or. en

Emendamento 401
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010, l'Autorità	3. Conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010, l'Autorità

europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) elabora orientamenti sull'attuazione del paragrafo 1 del presente articolo per i prodotti e i servizi connessi alla valutazione del rischio e alla determinazione dei prezzi per un consumatore nel caso di prodotti di assicurazione ***vita e malattia***.	europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) elabora orientamenti sull'attuazione del paragrafo 1 del presente articolo per i prodotti e i servizi connessi alla valutazione del rischio e alla determinazione dei prezzi per un consumatore nel caso di prodotti di assicurazione ***diversi dai prodotti di investimento assicurativi***.

Or. en

Emendamento 402
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) elabora orientamenti sull'attuazione del paragrafo 1 del presente articolo per i prodotti e i servizi connessi alla valutazione del rischio e alla determinazione dei prezzi per un consumatore nel caso di prodotti di assicurazione ***vita e malattia***.	3. Conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) elabora orientamenti sull'attuazione del paragrafo 1 del presente articolo per i prodotti e i servizi connessi alla valutazione del rischio e alla determinazione dei prezzi per un consumatore nel caso di prodotti di assicurazione ***diversi dai prodotti di investimento assicurativi***.

Or. en

Emendamento 403
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Costas Mavrides, Alfred Sant, Aurore Lalucq

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, le norme tecniche di regolamentazione affrontano:

a) i limiti della combinazione dei "dati del cliente" ottenuti a norma della proposta con altri tipi di dati personali;

b) la spiegabilità, la trasparenza e le protezioni per evitare parzialità da applicare quando sono impiegati, utilizzati o addestrati strumenti e algoritmi di intelligenza artificiale, per una delle finalità riportate ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo;

c) gli obblighi relativi alla fornitura di informazioni per gli enti finanziari quando a un cliente viene presentata un'offerta personalizzata che si basa sulla profilazione o altre tipologie di trattamento automatizzato di dati personali;

d) le modalità di applicazione del "diritto all'oblio" per i sopravvissuti al cancro relativamente alle politiche assicurative non correlate al credito, comprese le assicurazioni vita e malattia, in linea con l'articolo 124 della relazione 2020/2267 (INI)) del Parlamento europeo. Ciò è da estendere anche ad altre malattie croniche e disturbi mentali.

Or. en

Emendamento 404
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) 1094/2010, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali elaborano norme tecniche di regolamentazione sull'attuazione del paragrafo 1 del presente articolo per i

prodotti e i servizi connessi alla valutazione dell'appropriatezza e dell'adeguatezza richiesta dall'articolo 25 della direttiva 2014/65/UE, dall'articolo 30 della direttiva (UE) 2015/97 e dall'articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114 di un consumatore, da presentare alla Commissione entro dicembre 2025.

Or. en

Emendamento 405
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. Alla Commissione europea è delegato il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione sull'attuazione dei paragrafi 2, 3 e 3 bis.

Or. en

Emendamento 406
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, le norme tecniche di regolamentazione affrontano:
	a) i limiti della combinazione dei "dati del cliente" ottenuti a norma del presente regolamento con altri tipi di dati personali;

b) la spiegabilità, trasparenza e le protezioni per evitare parzialità da applicare quando sono impiegati, utilizzati o addestrati strumenti e algoritmi di intelligenza artificiale, per una delle finalità riportate ai paragrafi 2, 3 e 3 bis del presente articolo;

c) gli obblighi relativi alla fornitura di informazioni per gli enti finanziari quando a un cliente viene presentata un'offerta personalizzata che si basa sulla profilazione o altre tipologie di trattamento automatizzato di dati personali;

d) le modalità di applicazione del "diritto all'oblio" per i sopravvissuti al cancro relativamente alle politiche assicurative non correlate al credito, comprese le assicurazioni vita e malattia, in linea con l'articolo 124 della relazione 2020/2267 (INI)) del Parlamento europeo. Ciò è da estendere anche ad altre malattie croniche e patologie;

e) le modalità di utilizzo dei dati in modo da prevenire una minuziosità eccessiva che comprometta il principio di "condivisione del rischio" in ambito assicurativo.

Or. en

Emendamento 407
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Costas Mavrides, Aurore Lalucq

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Nell'elaborare ***gli orientamenti*** di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, l'EIOPA e l'ABE cooperano strettamente con il comitato europeo per la protezione dei dati istituito dal regolamento (UE) 2016/679.	4. Nell'elaborare ***le norme tecniche di regolamentazione*** di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, l'EIOPA e l'ABE cooperano strettamente ***e chiedono una consultazione formale*** con il comitato europeo per la protezione dei dati istituito dal regolamento (UE) 2016/679. ***Le norme***

tecniche di regolamentazione sviluppate dall'ABE e dall'EIOPA affrontano, ove opportuno, i limiti relativi alla combinazione dei dati dei consumatori ottenuti in conformità della proposta con altri tipi di dati personali.

Or. en

Emendamento 408
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Nell'elaborare ***gli orientamenti*** di cui ai paragrafi 2 ***e*** 3 del presente articolo, l'EIOPA e l'ABE ***cooperano strettamente con*** il comitato europeo per la protezione dei dati istituito dal regolamento (UE) 2016/679.	4. Nell'elaborare ***le norme tecniche di regolamentazione*** di cui ai paragrafi 2***,*** 3 ***e 3 bis*** del presente articolo, l'EIOPA***, l'ESMA*** e l'ABE ***consultano formalmente*** il comitato europeo per la protezione dei dati istituito dal regolamento (UE) 2016/679.

Or. en

Emendamento 409
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Costas Mavrides, Aurore Lalucq

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Ai consumatori non può essere negato l'accesso a un prodotto finanziario se non prestano il consenso alla condivisione dei propri dati o al loro accesso tramite il quadro istituito dal presente regolamento. Ai fini dell'attuazione del presente paragrafo, l'onere della prova è a carico dell'utente dei dati.

Or. en

Emendamento 410
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Sono fornite ulteriori risorse finanziarie e umane all'Autorità bancaria europea (ABE), all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e all'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) ai fini dell'assolvimento dei loro compiti previsti dal presente regolamento.

Or. en

Emendamento 411
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Le autorità europee di vigilanza (AEV) sviluppano orientamenti sul trattamento dei dati del cliente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera f bis), del presente regolamento che non costituiscono dati sensibili.

Or. en

Emendamento 412
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Costas Mavrides, Aurore Lalucq

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 ter. Sono fornite ulteriori risorse finanziarie e umane all'Autorità bancaria europea (ABE) e all'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) ai fini dell'assolvimento dei loro compiti previsti dal presente regolamento.

Or. en

Emendamento 413
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il titolare dei dati fornisce al cliente un pannello di gestione delle autorizzazioni per monitorare e gestire le autorizzazioni fornite dal cliente agli utenti dei dati.	1. Il titolare dei dati fornisce al cliente un pannello di gestione delle autorizzazioni***, in linea con le specifiche richieste per i pannelli di gestione delle autorizzazioni dei dati come previsto dal regolamento (UE) [XXXX/XXXX] del Parlamento europeo del Consiglio (PSR/PSD 3),*** per monitorare e gestire le autorizzazioni fornite dal cliente agli utenti dei dati.

Or. en

Emendamento 414
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il titolare dei dati fornisce al cliente un pannello di gestione delle autorizzazioni	1. Il titolare dei dati fornisce al cliente un pannello di gestione delle

per monitorare e gestire le autorizzazioni fornite dal cliente agli utenti dei dati.	autorizzazioni***, disponibile al cliente in modo permanente,*** per monitorare e gestire le autorizzazioni fornite dal cliente agli utenti dei dati.

Or. en

Emendamento 415
Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) offre al cliente una panoramica di ogni autorizzazione in corso concessa agli utenti dei dati, tra cui:	a) offre al cliente una panoramica di ogni autorizzazione in corso concessa agli utenti dei dati, ***nella misura in cui tali informazioni sono state fornite al titolare dei dati dall'utente dei dati,*** tra cui:

Or. en

Emendamento 416
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) offre al cliente una panoramica di ogni autorizzazione in corso concessa agli utenti dei dati, tra cui:	a) offre al cliente una panoramica di ogni autorizzazione in corso concessa agli utenti dei dati, ***nella misura in cui essa è stata fornita dall'utente dei dati,*** tra cui:

Or. en

Emendamento 417
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) offre al cliente una panoramica di ogni autorizzazione in corso concessa agli utenti dei dati, tra cui:	a) offre al cliente una panoramica di ogni autorizzazione in corso concessa agli utenti dei dati, ***in un formato di facile comprensione,*** tra cui:

Or. en

Emendamento 418
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) offre al cliente una panoramica di ogni autorizzazione in corso concessa agli utenti dei dati, tra cui:	a) offre al cliente una panoramica di ogni autorizzazione in corso concessa agli utenti dei dati ***in qualsiasi momento***, tra cui:

Or. en

Emendamento 419
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) il nome dell'utente dei dati cui è stato concesso l'accesso;	i) il nome ***e i dettagli*** dell'utente dei dati cui è stato concesso l'accesso;

Or. en

Emendamento 420
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) ***la*** finalità dell'autorizzazione;	iii) ***una descrizione dettagliata della*** finalità dell'autorizzazione;

Or. en

Emendamento 421
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
iv) le categorie di dati condivisi;	iv) le categorie ***specifiche*** di dati condivisi;

Or. en

Emendamento 422
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a – punto v bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	v bis) la data in cui il cliente ha concesso l'accesso all'utente dei dati;

Or. en

Motivazione

Il pannello di gestione fornito dai titolari dei dati dovrebbe consentire ai clienti di conoscere esattamente quando hanno concesso la loro autorizzazione a un determinato utente dei dati o a un prestatore di servizi di informazione finanziaria.

Emendamento 423
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a – punto v ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	v ter) il luogo di conservazione dei dati condivisi;

Or. en

Motivazione

Il pannello fornito dai titolari dei dati dovrebbe consentire ai clienti di conoscere in qualsiasi momento il luogo esatto in cui sono conservati i loro dati.

Emendamento 424
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) consente al cliente di revocare l'autorizzazione concessa a un utente dei dati;	b) consente al cliente di revocare ***in qualsiasi momento e gratuitamente*** l'autorizzazione concessa a un utente dei dati;

Or. en

Emendamento 425
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) consente al cliente di revocare l'autorizzazione concessa a un utente dei dati;	b) consente al cliente di revocare ***in qualsiasi momento*** l'autorizzazione concessa a un utente dei dati;

Or. en

Emendamento 426
Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) consente al cliente di ripristinare un'autorizzazione revocata;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 427
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) consente al cliente di ripristinare un'autorizzazione revocata;	c) consente al cliente di ripristinare ***in qualsiasi momento*** un'autorizzazione revocata;

Or. en

Emendamento 428
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il titolare dei dati garantisce che il pannello di gestione delle autorizzazioni sia facilmente reperibile nella sua interfaccia utente e che le informazioni visualizzate nel pannello di gestione siano	3. Il titolare dei dati garantisce che il pannello di gestione delle autorizzazioni sia facilmente reperibile nella sua interfaccia utente e che le informazioni visualizzate nel pannello di gestione siano

chiare, accurate e facilmente comprensibili per il cliente.	chiare, accurate e facilmente comprensibili per il cliente ***e siano in linea con i quadri legislativi europei per la protezione dei dati e i consumatori, in particolare il regolamento (UE) 2016/679, la direttiva (UE) 2019/2161, la direttiva 93/13/CEE e la direttiva 2011/83/UE***.

Or. en

Emendamento 429
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Il titolare dei dati garantisce che il pannello di gestione delle autorizzazioni non sia concepito in modo da incoraggiare o influenzare indebitamente il cliente a concedere o revocare le autorizzazioni. A tal fine:
	a) la procedura di revoca di un'autorizzazione non è resa più difficile di quella per la concessione dell'accesso;
	b) i fornitori di pannelli di gestione non progettano, organizzano o gestiscono le loro interfacce in modo tale da ingannare o manipolare i destinatari dei loro servizi o da materialmente falsare o compromettere altrimenti la capacità dei destinatari dei loro servizi di prendere decisioni libere e informate.

Or. en

Emendamento 430
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Costas Mavrides, Aurore Lalucq

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Il titolare dei dati garantisce che il pannello di gestione delle autorizzazioni non sia concepito in modo da incoraggiare o influenzare indebitamente il cliente a concedere o revocare le autorizzazioni, anche attraverso l'utilizzo di dark pattern e di caselle preselezionate. Ad esempio, la procedura di revoca di un'autorizzazione non può essere resa più difficile di quella per la concessione dell'accesso. L'ABE e l'EIOPA, in stretta collaborazione con il comitato europeo per la protezione dei dati istituito dal regolamento (UE) 2016/679, sono tenute a sviluppare orientamenti sull'attuazione del presente paragrafo.

Or. en

Emendamento 431
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Il titolare dei dati garantisce che il pannello di gestione delle autorizzazioni sia concepito per essere di facile utilizzo con informazioni presentate in maniera neutra e non in modo da incoraggiare o influenzare indebitamente il cliente a concedere o revocare le autorizzazioni.

Or. en

Emendamento 432
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Aurore Lalucq

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. I titolari dei dati utilizzano il portafoglio europeo di identità digitale emesso da uno Stato membro per i consumatori, come introdotto dalla proposta che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda l'istituzione di un quadro per un'identità digitale europea, per contribuire a individuare un cliente online e autenticare il consenso per la concessione di autorizzazioni da parte dei consumatori tramite il pannello di gestione delle autorizzazioni per l'accesso ai dati.

Or. en

Emendamento 433
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il titolare dei dati e l'utente dei dati per il quale un cliente ha concesso l'autorizzazione collaborano per mettere le informazioni a disposizione del cliente tramite il pannello di gestione ***in tempo reale***. Per adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 2, lettere a), b), c) e d), del presente articolo:	4. Il titolare dei dati e l'utente dei dati per il quale un cliente ha concesso l'autorizzazione collaborano per mettere le informazioni a disposizione del cliente tramite il pannello di gestione ***senza indugio***. Per adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 2, lettere a), b), c) e d), del presente articolo:

Or. en

Emendamento 434
Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il titolare dei dati e l'utente dei dati per il quale un cliente ha concesso l'autorizzazione collaborano per mettere le informazioni a disposizione del cliente tramite il pannello di gestione ***in tempo reale***. Per adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 2, lettere a), b), c) e d), del presente articolo:	4. Il titolare dei dati e l'utente dei dati per il quale un cliente ha concesso l'autorizzazione collaborano per mettere le informazioni a disposizione del cliente tramite il pannello di gestione ***senza indugio***. Per adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 2, lettere a), b), c) e d), del presente articolo:

Or. en

Emendamento 435
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il titolare dei dati informa l'utente dei dati delle modifiche apportate da un cliente a un'autorizzazione relativa all'utente stesso tramite il pannello di gestione;	a) il titolare dei dati informa l'utente dei dati delle modifiche apportate da un cliente a un'autorizzazione relativa all'utente stesso***, ivi compresa la revoca,*** tramite il pannello di gestione;

Or. en

Emendamento 436
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Costas Mavrides, Aurore Lalucq

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera b – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iii bis) la base giuridica in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, del GDPR e, ove necessario, l'eccezione a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del GDPR su cui si fonderebbe per accedere ai dati personali contenuti nella serie di dati del cliente;

Or. en

Emendamento 437
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) il titolare dei dati deve avere il controllo della gestione delle identità e degli accessi sia del cliente sia di qualsiasi utente dei dati, nonché del pannello di gestione delle autorizzazioni attraverso il quale viene presentata l'eventuale richiesta;

Or. en

Emendamento 438
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) il titolare dei dati deve avere il controllo della gestione delle identità e degli accessi sia del cliente sia di qualsiasi utente dei dati, nonché del pannello di gestione delle autorizzazioni attraverso il quale viene presentata l'eventuale richiesta;

Or. en

Emendamento 439
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) l'utente dei dati è responsabile dell'accuratezza dei dati forniti al titolare dei dati;

Or. en

Emendamento 440
Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) l'utente dei dati informa immediatamente il titolare dei dati di una revoca dell'autorizzazione;

Or. en

Emendamento 441
Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b ter) l'utente dei dati è responsabile dell'accuratezza dei dati forniti al titolare dei dati;

Or. en

Emendamento 442
Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Le informazioni fornite nel pannello di gestione delle autorizzazioni lasciano impregiudicati gli obblighi di cui al regolamento 2016/679.

Or. en

Emendamento 443
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento,*** i titolari e gli utenti dei dati aderiscono a un sistema di condivisione dei dati finanziari che disciplina l'accesso ai dati del cliente in conformità dell'articolo 10.	1. I titolari e gli utenti dei dati aderiscono a un sistema di condivisione dei dati finanziari che disciplina l'accesso ai dati del cliente in conformità dell'articolo 10***, secondo il seguente calendario:***
	i) 36 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento per la prima classe di dati del cliente relativi a conti (ad eccezione dei conti di pagamento) e risparmi (ad eccezione dei depositi strutturati);
	ii) 48 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento per la seconda classe di dati del cliente relativi a prestiti, crediti ipotecari e cripto-attività (purché la banca tenga in custodia consapevolmente le attività per conto del cliente);
	iii) 60 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento per la terza classe di dati del cliente relativi a investimenti in strumenti finanziari, depositi strutturati, prodotti di investimento assicurativi, altre attività finanziarie correlate (purché la banca tenga in custodia consapevolmente le attività per conto del cliente), prodotti di assicurazione non vita, schemi pensionistici aziendali o professionali, schemi pensionistici privati paneuropei.

Tale misura è attuata solo dopo una fase di prova e valutazione adeguata al fine di verificare i vantaggi per i clienti e per i loro interessi.

Or. en

Emendamento 444
Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento,*** i titolari e gli utenti dei dati aderiscono a un sistema di condivisione dei dati finanziari che disciplina l'accesso ai dati del cliente in conformità dell'articolo 10.	1. I titolari e gli utenti dei dati aderiscono a un sistema di condivisione dei dati finanziari che disciplina l'accesso ai dati del cliente in conformità dell'articolo 10***, secondo il seguente calendario:***
	i) 36 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento per la prima classe di dati del cliente relativi a conti (ad eccezione dei conti di pagamento) e risparmi (ad eccezione dei depositi strutturati);
	ii) 48 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento per la seconda classe di dati del cliente relativi a prestiti, crediti ipotecari e cripto-attività (purché la banca tenga in custodia consapevolmente le attività per conto del cliente);
	iii) 60 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento per la terza classe di dati del cliente relativi a investimenti in strumenti finanziari, depositi strutturati, prodotti di investimento assicurativi, altre attività finanziarie correlate (purché la banca tenga in custodia consapevolmente le attività per conto del cliente), prodotti di assicurazione non vita, schemi pensionistici aziendali o professionali, schemi pensionistici privati paneuropei. Tale misura è attuata solo dopo una fase di prova e valutazione adeguata al fine di

verificare i vantaggi per i clienti e per i loro interessi.

Or. en

Emendamento 445
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento,*** i titolari e gli utenti dei dati aderiscono a un sistema di condivisione dei dati finanziari che disciplina l'accesso ai dati del cliente in conformità dell'articolo 10.	1. I titolari e gli utenti dei dati aderiscono a un sistema di condivisione dei dati finanziari che disciplina l'accesso ai dati del cliente in conformità dell'articolo 10.

Or. en

Emendamento 446
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro ***18*** mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i titolari e gli utenti dei dati aderiscono a un sistema di condivisione dei dati finanziari che disciplina l'accesso ai dati del cliente in conformità dell'articolo 10.	1. Entro ***36*** mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i titolari e gli utenti dei dati aderiscono a un sistema di condivisione dei dati finanziari che disciplina l'accesso ai dati del cliente in conformità dell'articolo 10.

Or. en

Emendamento 447
Caroline Nagtegaal, Esther de Lange

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro ***18*** mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i titolari e gli utenti dei dati ***aderiscono*** a un sistema di condivisione dei dati finanziari che disciplina l'accesso ai dati del cliente in conformità dell'articolo 10.	1. Entro ***36*** mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i titolari e gli utenti dei dati ***possono aderire*** a un sistema di condivisione dei dati finanziari che disciplina l'accesso ai dati del cliente in conformità dell'articolo 10.

Or. en

Motivazione

È necessario maggior tempo per assicurare un'attuazione regolare.

Emendamento 448
Laurence Sailliet

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro ***18 mesi*** dall'entrata in vigore del presente regolamento, i titolari e gli utenti dei dati ***aderiscono*** a un sistema di condivisione dei dati finanziari che disciplina l'accesso ai dati del cliente in conformità dell'articolo 10.	1. Entro ***cinque anni*** dall'entrata in vigore del presente regolamento, i titolari e gli utenti dei dati ***possono aderire*** a un sistema di condivisione dei dati finanziari che disciplina l'accesso ai dati del cliente in conformità dell'articolo 10.

Or. en

Emendamento 449
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento,*** i titolari e gli utenti dei dati aderiscono a un sistema di condivisione dei dati finanziari che	1. I titolari e gli utenti dei dati aderiscono a un sistema di condivisione dei dati finanziari che disciplina l'accesso ai dati del cliente in conformità dell'articolo

disciplina l'accesso ai dati del cliente in conformità dell'articolo 10.	10***, secondo il calendario di cui all'articolo 9, paragrafi da 1 bis a 1 quater***.

Or. en

Emendamento 450
Michiel Hoogeveen

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. L'attuazione del sistema di accesso ai dati finanziari è strutturata come segue:
	a) entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i membri convengono le norme generali applicabili al sistema di accesso ai dati finanziari in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, lettere da a) a f), e dell'articolo 10, paragrafo 1, lettere da i) a j) ("fase di sviluppo");
	b) entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i membri convengono le norme comuni e un modello per stabilire il compenso in conformità delle prescrizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera g), e all'articolo 10, paragrafo 1, lettera h). I membri notificano inoltre un sistema di accesso ai dati finanziari in conformità dell'articolo 10, paragrafo 4 ("fase di attuazione");
	c) entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i membri assicurano che tutti gli elementi del sistema di accesso ai dati finanziari siano pienamente operativi prima che il presente regolamento venga applicato nella sua interezza.

Or. en

Motivazione

Si suggerisce un approccio basato su tre fasi ai fini di una maggiore chiarezza sull'attuazione dei sistemi FIDA. Nella fase di sviluppo, i membri dovrebbero convenire la governance generale e le norme orizzontali di un sistema, nonché la responsabilità. Nella fase di attuazione, dovrebbero concordare le norme comuni, il modello per stabilire il compenso e l'obbligo di notifica del sistema. Una terza fase chiarisce che la finestra di sei mesi tra lo sviluppo/notifica del sistema e l'applicazione del regolamento nella sua interezza può essere utilizzata per assicurare che il sistema sia pienamente operativo.

Emendamento 451
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Il sistema di condivisione dei dati finanziari di cui al paragrafo 1 è sviluppato dai partecipanti del mercato nei termini stabiliti. Nei casi in cui un tale sistema non sia sviluppato in conformità del presente regolamento in tali termini, le entità coinvolte nella definizione dei sistemi collaborano con le autorità competenti a livello nazionale ed europeo per sviluppare il sistema, tenendo in considerazione le esperienze del mercato e tenendo sempre a mente il concetto di standardizzazione dei sistemi.

Or. en

Emendamento 452
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Entro 36 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i titolari dei dati e gli utenti dei dati delle seguenti categorie di dati del cliente aderiscono a

un sistema: conti, compresi i conti di carte di credito, ad eccezione dei conti di pagamento di cui alla direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento e dei conti tecnici, risparmi, rappresentati da depositi a termine, e conti di risparmio.

Or. en

Emendamento 453
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Entro 48 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i titolari dei dati e gli utenti dei dati delle seguenti categorie di dati del cliente aderiscono a un sistema: contratti di credito ipotecario di cui alla direttiva (UE) 2014/17 e dati relativi ai prestiti con rateizzazioni forniti dal titolare dei dati.

Or. en

Emendamento 454
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Entro 60 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i titolari dei dati e gli utenti dei dati delle seguenti categorie di dati del cliente aderiscono a un sistema: investimenti in strumenti finanziari, in conformità dell'allegato I, sezione C, della direttiva (UE) 2014/65 ed escluse le operazioni in derivati utilizzate a fini di gestione del rischio, prodotti di

investimento assicurativi, altre attività finanziarie correlate, depositi strutturati e cripto-attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5, del regolamento (UE) 2023/1114, prodotti di assicurazione non vita, schemi pensionistici aziendali o professionali, schemi pensionistici privati paneuropei e le restanti categorie incluse anche nell'articolo 2, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 455
Laurence Sailliet

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I titolari e gli utenti dei dati possono aderire a più ***di un sistema*** di condivisione dei dati finanziari.	I titolari e gli utenti dei dati possono aderire a ***uno o*** più ***sistemi*** di condivisione dei dati finanziari ***per condividere dati conformemente alle norme e alle modalità di un sistema di condivisione dei dati finanziari a cui aderiscono sia l'utente sia il titolare dei dati***.

Or. en

Emendamento 456
Laurence Sailliet

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualsiasi condivisione dei dati è effettuata conformemente alle norme e alle modalità del sistema di condivisione dei dati finanziari a cui aderiscono sia l'utente sia il titolare dei dati.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 457
Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualsiasi condivisione dei dati ***è*** effettuata conformemente alle norme e alle modalità ***del*** sistema di condivisione dei dati finanziari a cui aderiscono sia l'utente sia il titolare dei dati.	Qualsiasi condivisione dei dati ***deve essere*** effettuata conformemente alle norme e alle modalità ***stabilite e solo tramite un*** sistema di condivisione dei dati finanziari a cui aderiscono sia l'utente sia il titolare dei dati.

Or. en

Emendamento 458
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Il presente regolamento non pregiudica eventuali scambi di dati che possano avvenire sulla base di accordi contrattuali fuori dall'ambito di applicazione del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 459
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Costas Mavrides, Aurore Lalucq

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) i titolari dei dati e gli utenti dei dati che rappresentano una quota significativa del mercato del prodotto o del servizio in	i) i titolari dei dati e gli utenti dei dati che rappresentano una quota significativa del mercato del prodotto o del servizio in

questione***, laddove ciascuna parte gode di una pari ed equa rappresentanza nei processi decisionali interni del sistema e di pari peso nelle procedure di voto***; ***se un membro è al tempo stesso un titolare dei dati e un utente dei dati, la sua adesione è conteggiata in egual misura per entrambe le parti;***	questione;

Or. en

Emendamento 460
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) i titolari dei dati e gli utenti dei dati che rappresentano una quota significativa del mercato del prodotto o del servizio in questione, laddove ciascuna parte gode di una pari ***ed equa*** rappresentanza nei processi decisionali interni del sistema ***e di pari peso nelle procedure di voto***; ***se un membro è al tempo stesso un titolare dei dati e un utente dei dati, la sua adesione è conteggiata in egual misura per entrambe le parti;***	i) i titolari dei dati e gli utenti dei dati che rappresentano una quota significativa del mercato del prodotto o del servizio in questione, laddove ciascuna parte gode di una pari rappresentanza nei processi decisionali interni del sistema;

Or. en

Motivazione

Il regolamento dovrebbe lasciare flessibilità sufficiente affinché i partecipanti del mercato concordino diversi meccanismi di governance.

Emendamento 461
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) i titolari dei dati e gli utenti dei dati che rappresentano una quota significativa del mercato del prodotto o del servizio in questione, laddove ciascuna parte gode di una pari ***ed equa*** rappresentanza nei processi decisionali interni del sistema e ***di pari peso*** nelle procedure di voto; se un membro è al tempo stesso un titolare dei dati e un utente dei dati, la sua adesione è conteggiata in egual misura per entrambe le parti;	i) i titolari dei dati e gli utenti dei dati che rappresentano una quota significativa del mercato del prodotto o del servizio in questione, laddove ciascuna parte gode di una pari rappresentanza nei processi decisionali interni del sistema e nelle procedure di voto; se un membro è al tempo stesso un titolare dei dati e un utente dei dati, la sua adesione è conteggiata per entrambe le parti;

Or. en

Emendamento 462
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) le organizzazioni dei clienti e le associazioni dei consumatori;	ii) le organizzazioni dei clienti e le associazioni dei consumatori ***con competenze nell'ambito dei servizi finanziari, nel ruolo di osservatori***;

Or. en

Emendamento 463
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	ii bis) le associazioni e le organizzazioni professionali pertinenti;

Or. es

Emendamento 464
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Costas Mavrides, Alfred Sant, Aurore Lalucq

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) ciascuna delle parti elencate alla lettera a) di cui sopra gode di una pari ed equa rappresentanza nei processi decisionali interni del sistema e di pari peso nelle procedure di voto; se un membro è al tempo stesso un titolare dei dati e un utente dei dati, la sua adesione è conteggiata in egual misura per entrambe le parti;

Or. en

Emendamento 465
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) ciascuna delle parti elencate alla lettera a) di cui sopra gode di una pari ed equa rappresentanza nei processi decisionali interni del sistema e di pari peso nelle procedure di voto; se un membro è al tempo stesso un titolare dei dati e un utente dei dati, la sua adesione è conteggiata in egual misura per entrambe le parti;

Or. en

Emendamento 466
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Costas Mavrides, Aurore Lalucq

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) un sistema di condivisione dei dati finanziari comprende un meccanismo attraverso il quale è possibile modificarne le norme, a seguito di un'analisi d'impatto e del consenso della maggioranza, rispettivamente, di ciascuna comunità di titolari dei dati ***e*** di utenti dei dati;	e) un sistema di condivisione dei dati finanziari comprende un meccanismo attraverso il quale è possibile modificarne le norme, a seguito di un'analisi d'impatto e del consenso della maggioranza, rispettivamente, di ciascuna comunità di titolari dei dati***,*** di utenti dei dati ***e di organizzazioni dei consumatori***;

Or. en

Emendamento 467
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) un sistema di condivisione dei dati finanziari comprende un meccanismo attraverso il quale è possibile modificarne le norme, a seguito di un'analisi d'impatto e del consenso della maggioranza, rispettivamente, di ciascuna comunità di titolari dei dati ***e*** di utenti dei dati;	e) un sistema di condivisione dei dati finanziari comprende un meccanismo attraverso il quale è possibile modificarne le norme, a seguito di un'analisi d'impatto e del consenso della maggioranza, rispettivamente, di ciascuna comunità di titolari dei dati***,*** di utenti dei dati ***e di associazioni dei consumatori***;

Or. en

Emendamento 468
Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) un sistema di ***condivisione dei*** dati finanziari comprende le norme comuni per	g) un sistema di ***accesso ai*** dati finanziari comprende le norme comuni per

i dati e le interfacce tecniche per consentire ai clienti di richiedere ***la condivisione dei*** dati a norma dell'articolo 5, paragrafo 1. Le norme comuni per i dati e le interfacce tecniche che i membri del sistema convengono di utilizzare possono essere elaborate dagli aderenti al sistema o da altre parti od organismi;	i dati e le interfacce tecniche per consentire ai clienti di richiedere ***l'accesso ai*** dati a norma dell'articolo 5, paragrafo 1. Le norme comuni per i dati e le interfacce tecniche che i membri del sistema convengono di utilizzare ***si basano su norme internazionali esistenti o riconosciute dal settore o*** possono essere elaborate dagli aderenti al sistema o da altre parti od organismi ***in coordinamento con il comitato europeo per l'innovazione in materia di dati istituito dal regolamento (UE) 2022/868***;

Or. en

Emendamento 469
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) un sistema di condivisione dei dati finanziari comprende le norme comuni per i dati e le interfacce tecniche per consentire ai clienti di richiedere la condivisione dei dati a norma dell'articolo 5, paragrafo 1. Le norme comuni per i dati e le interfacce tecniche che i membri del sistema convengono di utilizzare possono essere elaborate dagli aderenti al sistema o da altre parti od organismi;	g) un sistema di condivisione dei dati finanziari comprende le norme comuni per i dati e le interfacce tecniche per consentire ai clienti di richiedere la condivisione dei dati a norma dell'articolo 5, paragrafo 1. Le norme comuni per i dati e le interfacce tecniche che i membri del sistema convengono di utilizzare possono essere elaborate dagli aderenti al sistema o da altre parti od organismi; ***lo sviluppo di norme comuni per i dati e le interfacce tecniche si basano su norme internazionali esistenti o riconosciute dal settore;***

Or. en

Emendamento 470
Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	g bis) un sistema di accesso ai dati finanziari comprende le misure tecniche e organizzative minime che i membri del sistema di accesso ai dati finanziari devono attuare per garantire un adeguato livello di sicurezza per i dati scambiati, comprese le misure di sicurezza per prevenire e mitigare il rischio di frodi;

Or. en

Emendamento 471
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Costas Mavrides, Alfred Sant, Aurore Lalucq

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	g bis) un sistema di condivisione dei dati finanziari stabilisce altresì le misure tecniche e organizzative minime per garantire un livello appropriato di sicurezza per lo scambio di dati personali;

Or. en

Emendamento 472
Laurence Sailliet

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) un sistema di condivisione dei dati finanziari stabilisce un modello per determinare il compenso massimo che il titolare dei dati ha il diritto di addebitare per la messa a disposizione dei dati attraverso un'interfaccia tecnica adeguata	***soppresso***

per la condivisione dei dati con gli utenti dei dati, in linea con le norme comuni di cui alla lettera g). Il modello presenta le seguenti caratteristiche:

i) dovrebbe essere limitato a un compenso ragionevole direttamente connesso alla messa a disposizione dei dati all'utente dei dati e imputabile alla richiesta;

ii) dovrebbe basarsi su una metodologia obiettiva, trasparente e non discriminatoria concordata dai membri del sistema;

iii) dovrebbe basarsi su dati di mercato completi raccolti presso gli utenti e i titolari dei dati su ciascuno degli elementi di costo da prendere in considerazione, chiaramente individuati in linea con il modello;

iv) dovrebbe essere riesaminato e monitorato periodicamente per tener conto dei progressi tecnologici;

v) essere concepito per orientare il compenso verso i livelli più bassi prevalenti sul mercato; nonché

vi) dovrebbe essere limitato alle richieste di dati del cliente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, o proporzionato alle relative serie di dati nell'ambito di applicazione di tale articolo in caso di richieste di dati combinate.

Or. en

Emendamento 473
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera h – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) un sistema di condivisione dei dati finanziari stabilisce un modello per determinare il compenso massimo che il	h) un sistema di condivisione dei dati finanziari stabilisce un modello per determinare il compenso massimo che il

titolare dei dati ha il diritto di addebitare per la messa a disposizione dei dati attraverso un'interfaccia tecnica adeguata per la condivisione dei dati con gli utenti dei dati, in linea con le norme comuni di cui alla lettera g). Il modello presenta le seguenti caratteristiche:	titolare dei dati ha il diritto di addebitare per la messa a disposizione dei dati attraverso un'interfaccia tecnica adeguata per la condivisione dei dati con gli utenti dei dati, in linea con le norme comuni di cui alla lettera g) ***e tenendo conto delle iniziative guidate dal mercato per altri sistemi di compenso***. Il modello presenta le seguenti caratteristiche:

Or. en

Emendamento 474
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera h – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) un sistema di condivisione dei dati finanziari stabilisce un modello per determinare il compenso ***massimo*** che il titolare dei dati ha il diritto di addebitare per la messa a disposizione dei dati attraverso un'interfaccia tecnica adeguata per la condivisione dei dati con gli utenti dei dati, in linea con le norme comuni di cui alla lettera g). Il modello presenta le seguenti caratteristiche:	h) un sistema di condivisione dei dati finanziari stabilisce un modello per determinare il compenso ***adeguato*** che il titolare dei dati ha il diritto di addebitare per la messa a disposizione dei dati attraverso un'interfaccia tecnica adeguata per la condivisione dei dati con gli utenti dei dati, in linea con le norme comuni di cui alla lettera g). Il modello presenta le seguenti caratteristiche:

Or. en

Emendamento 475
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera h – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) un sistema di condivisione dei dati finanziari stabilisce un modello per determinare il compenso ***massimo*** che il titolare dei dati ***ha il diritto di*** addebitare	h) un sistema di condivisione dei dati finanziari stabilisce un modello per determinare il compenso ***ragionevole*** che il titolare dei dati ***può*** addebitare per la messa

per la messa a disposizione dei dati attraverso un'interfaccia tecnica adeguata per la condivisione dei dati con gli utenti dei dati, in linea con le norme comuni di cui alla lettera g). Il modello presenta le seguenti caratteristiche:	a disposizione dei dati attraverso un'interfaccia tecnica adeguata per la condivisione dei dati con gli utenti dei dati, in linea con le norme comuni di cui alla lettera g). Il modello presenta le seguenti caratteristiche:

Or. en

Emendamento 476
Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera h – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) un sistema di condivisione dei dati finanziari stabilisce un modello per determinare il compenso ***massimo*** che il titolare dei dati ***ha il diritto di*** addebitare per la messa a disposizione dei dati attraverso un'interfaccia tecnica adeguata per la condivisione dei dati con gli utenti dei dati, in linea con le norme comuni di cui alla lettera g). Il modello presenta le seguenti caratteristiche:	h) un sistema di condivisione dei dati finanziari stabilisce un modello per determinare il compenso ***ragionevole*** che il titolare dei dati ***può*** addebitare per la messa a disposizione dei dati attraverso un'interfaccia tecnica adeguata per la condivisione dei dati con gli utenti dei dati, in linea con le norme comuni di cui alla lettera g). Il modello presenta le seguenti caratteristiche:

Or. en

Emendamento 477
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera h – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) ***dovrebbe essere limitato a un*** compenso ***ragionevole direttamente connesso alla*** messa a disposizione dei dati ***all'***utente dei dati ***e imputabile alla richiesta***;	i) ***conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) 2023/2854 (regolamento sui dati), è ragionevole qualsiasi*** compenso***, compresi i costi sostenuti per la*** messa a disposizione dei dati ***e l'investimento nella raccolta e nella produzione di dati, nonché un margine,***

	convenuto tra il titolare dei dati e l'utente dei dati ***per la messa a disposizione dei dati***;

Or. en

Emendamento 478
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera h – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) ***dovrebbe essere limitato a un*** compenso ***ragionevole direttamente connesso alla*** messa a disposizione dei dati ***all'***utente dei dati ***e imputabile alla richiesta***;	i) ***è ragionevole qualsiasi*** compenso***, compresi i costi sostenuti per la*** messa a disposizione dei dati ***e l'investimento nella raccolta e nella produzione di dati, nonché un margine, convenuto tra il titolare dei dati e l'***utente dei dati ***per la messa a disposizione dei dati***;

Or. en

Emendamento 479
Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera h – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) dovrebbe essere limitato a un compenso ragionevole ***direttamente connesso alla messa a disposizione dei dati all'utente dei dati e imputabile alla richiesta***;	i) dovrebbe essere limitato a un compenso ragionevole;

Or. en

Emendamento 480
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Costas Mavrides, Aurore Lalucq

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera h – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) dovrebbe essere limitato a un compenso ragionevole direttamente connesso alla messa a disposizione dei dati all'utente dei dati e imputabile alla richiesta;	i) dovrebbe essere limitato a un compenso ragionevole direttamente connesso ***ai costi sostenuti in relazione*** alla messa a disposizione dei dati all'utente dei dati e imputabile alla richiesta;

Or. en

Emendamento 481
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera h – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) dovrebbe basarsi su una metodologia obiettiva, trasparente e non discriminatoria concordata dai membri del sistema;	ii) dovrebbe basarsi su una metodologia obiettiva, trasparente e non discriminatoria concordata dai membri del sistema ***e può comprendere un margine, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento sui dati (regolamento (UE) XX)***;

Or. en

Emendamento 482
Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera h – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) dovrebbe basarsi su una metodologia obiettiva, trasparente e non discriminatoria concordata dai membri del sistema;	ii) dovrebbe basarsi su una metodologia obiettiva, trasparente e non discriminatoria concordata dai membri del sistema ***e può comprendere un margine, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento sui dati***

(regolamento (UE) XX);

Or. en

Emendamento 483
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera h – punto v

Testo della Commissione	*Emendamento*
v) dovrebbe essere concepito per orientare il compenso verso i livelli più bassi prevalenti sul mercato; e	***soppresso***

Or. en

Emendamento 484
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera h – punto v

Testo della Commissione	*Emendamento*
v) dovrebbe essere concepito per orientare il compenso verso i livelli più bassi prevalenti sul mercato; e	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Il presente regolamento non dovrebbe introdurre una regolamentazione di fatto sui prezzi.

Emendamento 485
Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera h – punto v

Testo della Commissione *Emendamento*

v) dovrebbe essere concepito per orientare il compenso verso i livelli più bassi prevalenti sul mercato; e	***soppresso***

Or. en

Emendamento 486
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera h – punto v

Testo della Commissione	*Emendamento*
v) dovrebbe essere concepito per orientare il compenso verso i livelli ***più bassi*** prevalenti sul mercato; ***e***	v) dovrebbe essere concepito per orientare il compenso verso i livelli ***inferiori*** prevalenti sul mercato;

Or. en

Emendamento 487
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera h – punto vi bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	vi bis) dovrebbe assicurare che la retribuzione del titolare dei dati non sia sostenuta dal cliente.

Or. en

Emendamento 488
Laurence Sailliet

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	h bis) il compenso concordato tra il

titolare dei dati e l'utente dei dati per la messa a disposizione dei dati nelle relazioni tra imprese è non discriminatorio e ragionevole e può includere un margine. Il titolare dei dati e l'utente dei dati tengono conto in particolare:

a) dei costi sostenuti per mettere a disposizione i dati, compresi in particolare i costi necessari per la formattazione dei dati, la diffusione per via elettronica e l'archiviazione;

b) dell'investimento nella raccolta e nella produzione di dati, se applicabile, tenendo conto del fatto che altre parti abbiano contribuito o meno a ottenere, generare o raccogliere i dati in questione.

Or. en

Motivazione

The aim is to ensure a coherent approach to compensation under the Data Act and to incorporate the same provision as in Article 9 of the Data Act, which allows compensation for both the costs incurred in making data available and the investment in data collection and production, as well as the possibility of including a margin. Recital 29 provides that data holders may request reasonable compensation from data users for the implementation of application programming interfaces in order to ensure sufficient economic incentives. The possibility of recovering initial investment costs does not, however, appear anywhere in the articles. This proposal seeks to give effect to the Commission's intention by using the existing wording of the Data Act.

Emendamento 489
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	h bis) tenendo conto del livello di compenso del mercato, in particolare in merito agli sviluppi del calcolo, l'ABE, in cooperazione con l'ESMA e l'EIOPA, riferisce pubblicamente alla Commissione su base annuale relativamente

all'evoluzione delle tariffe del compenso. La Commissione, se necessario, adotta un atto delegato conformemente all'articolo 30 per affrontare i fallimenti del mercato utilizzando strumenti proporzionati e appropriati. L'ABE, l'ESMA e l'EIOPA consultano i titolari dei dati e gli utenti dei dati nell'elaborazione di tali relazioni.

Or. en

Emendamento 490
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se l'utente dei dati è una microimpresa, una piccola o media impresa, quale definita all'allegato, articolo 2, della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003[42], il compenso concordato non supera i costi direttamente connessi alla messa a disposizione dei dati al destinatario dei dati e imputabili alla richiesta;	***soppresso***
i) un sistema di condivisione dei dati finanziari determina la responsabilità contrattuale dei suoi membri, anche nel caso in cui i dati siano inesatti o di qualità inadeguata, o la sicurezza dei dati sia compromessa o i dati siano utilizzati in modo improprio. Nel caso di dati personali, le disposizioni in materia di responsabilità del sistema di condivisione dei dati finanziari sono conformi alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679;	
j) un sistema di condivisione dei dati finanziari prevede un sistema di risoluzione delle controversie indipendente, imparziale, trasparente ed efficace per risolvere le controversie tra i membri del sistema e le questioni relative	

all'adesione, conformemente ai requisiti di qualità stabiliti dalla direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[43].

[42] Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (C(2003) 1422) (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

[43] Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).

Or. en

Motivazione

Il presente regolamento non dovrebbe introdurre una regolamentazione di fatto sui prezzi.

Emendamento 491
Michiel Hoogeveen

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Entro un mese dall'adesione a un sistema, il titolare dei dati comunica all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito i sistemi di ***condivisione dei*** dati finanziari di cui è membro.	3. Entro un mese dall'adesione a un sistema, il titolare dei dati comunica all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito i sistemi di ***accesso ai*** dati finanziari di cui è membro. ***L'autorità competente dello Stato membro trasmette tale notifica all'ABE, all'ESMA o all'EIOPA, ove applicabile, sulla base delle rispettive competenze.***

Or. en

Motivazione

È opportuno rafforzare il ruolo delle autorità europee di vigilanza. L'accesso ai dati è un'attività su larga scala e dovrebbe essere consentito un ampliamento dei sistemi oltre le frontiere in maniera più efficace e senza interruzioni.

Emendamento 492
Michiel Hoogeveen

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Un sistema di ***condivisione dei*** dati finanziari istituito a norma del presente articolo è notificato all'***autorità competente del luogo di stabilimento dei tre titolari dei dati più significativi che sono membri di tale sistema al momento della sua istituzione. Qualora i tre titolari dei dati più significativi siano stabiliti in Stati membri diversi o qualora vi sia più di un'autorità competente nello Stato membro di stabilimento dei tre titolari dei dati più significativi, il sistema è notificato a tutte le autorità in questione***, le quali concordano tra loro quale autorità effettuerà la valutazione di cui al paragrafo 6.	4. Un sistema di ***accesso ai*** dati finanziari istituito a norma del presente articolo è notificato ***direttamente*** all'***ABE, all'ESMA o all'EIOPA, sulla base delle loro rispettive competenze***, le quali concordano tra loro quale autorità effettuerà la valutazione di cui al paragrafo 6.

Or. en

Motivazione

È opportuno rafforzare il ruolo delle autorità europee di vigilanza. L'accesso ai dati è un'attività su larga scala e dovrebbe essere consentito un ampliamento dei sistemi oltre le frontiere in maniera più efficace e senza interruzioni. Il presente emendamento è un'alternativa/un'elaborazione dell'emendamento 108 del progetto di relazione.

Emendamento 493
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Un sistema di condivisione dei dati finanziari istituito a norma del presente articolo è notificato all'autorità ***competente del luogo di stabilimento dei tre titolari dei dati più significativi che sono membri di tale sistema al momento della sua istituzione. Qualora i tre titolari dei dati più significativi siano stabiliti in Stati membri diversi o qualora vi sia più di un'***autorità ***competente nello Stato membro di stabilimento dei tre titolari dei dati più significativi, il sistema è notificato a tutte le*** autorità ***in questione, le quali concordano tra loro quale autorità effettuerà la valutazione di cui al paragrafo 6***.	4. Un sistema di condivisione dei dati finanziari istituito a norma del presente articolo è notificato all'Autorità ***bancaria europea, all'***Autorità ***europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e all'***Autorità ***europea degli strumenti finanziari e dei mercati***.

Or. en

Motivazione

È importante che i sistemi siano valutati a livello europeo dalle autorità europee di vigilanza piuttosto che a livello nazionale dalle autorità competenti. Si fornisce già un determinato livello di centralizzazione nel testo con l'istituzione del registro di cui all'articolo 15, compresi i sistemi. Sarebbe più logico, pertanto, lasciare tale valutazione alle autorità europee di vigilanza, al fine di evitare valutazioni differenti dei sistemi da parte delle autorità nazionali e una disparità di condizioni.

Emendamento 494
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro un mese dal ricevimento della notifica a norma del paragrafo 4, ***l'***autorità ***competente valuta*** se le modalità e le caratteristiche di governance del sistema di condivisione dei dati finanziari sono conformi al paragrafo 1. ***Nel valutare la conformità del sistema di condivisione dei dati finanziari al paragrafo 1, l'autorità competente può consultare altre autorità***	Entro un mese dal ricevimento della notifica a norma del paragrafo 4, ***le tre*** autorità ***europee di vigilanza valutano*** se le modalità e le caratteristiche di governance del sistema di condivisione dei dati finanziari sono conformi al paragrafo 1.

competenti.

Or. en

Emendamento 495
Michiel Hoogeveen

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro un mese dal ricevimento della notifica a norma del paragrafo 4, l'***autorità competente valuta*** se le modalità e le caratteristiche di governance del sistema di ***condivisione dei*** dati finanziari sono conformi al paragrafo 1. Nel valutare la conformità del sistema di ***condivisione dei*** dati finanziari al paragrafo 1, l'autorità ***competente*** può consultare altre autorità ***competenti***.	Entro un mese dal ricevimento della notifica a norma del paragrafo 4, l'***ABE, l'ESMA o l'EIOPA valutano*** se le modalità e le caratteristiche di governance del sistema di ***accesso ai*** dati finanziari sono conformi al paragrafo 1. Nel valutare la conformità del sistema di ***accesso ai*** dati finanziari al paragrafo 1, l'autorità ***europea di vigilanza incaricata della valutazione*** può consultare ***le*** altre autorità ***europee di vigilanza***.

Or. en

Motivazione

È opportuno rafforzare il ruolo delle autorità europee di vigilanza. L'accesso ai dati è un'attività su larga scala e dovrebbe essere consentito un ampliamento dei sistemi oltre le frontiere in maniera più efficace e senza interruzioni. Il presente emendamento è un'alternativa/un'elaborazione dell'emendamento 109 del progetto di relazione.

Emendamento 496
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Costas Mavrides, Aurore Lalucq

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro un mese dal ricevimento della notifica a norma del paragrafo 4, l'autorità competente valuta se le modalità e le caratteristiche di governance del sistema di	Entro un mese dal ricevimento della notifica a norma del paragrafo 4, l'autorità competente valuta se le modalità e le caratteristiche di governance del sistema di

condivisione dei dati finanziari sono conformi al paragrafo 1. Nel valutare la conformità del sistema di condivisione dei dati finanziari al paragrafo 1, l'autorità competente ***può consultare altre*** autorità ***competenti***.

condivisione dei dati finanziari sono conformi al paragrafo 1. Nel valutare la conformità del sistema di condivisione dei dati finanziari al paragrafo 1, l'autorità competente ***consulta le*** autorità ***di controllo pertinenti ai sensi del regolamento (UE) 2016/679***.

Or. en

Emendamento 497
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Al termine ***della sua*** valutazione, ***l'autorità competente informa l'ABE dell'avvenuta notifica di un*** sistema di condivisione dei dati finanziari ***che soddisfa le disposizioni del paragrafo 1. Un sistema notificato all'ABE a norma del presente paragrafo è riconosciuto in tutti gli Stati membri ai fini dell'accesso ai dati a norma dell'***articolo ***5, paragrafo 1, e non necessita di un'ulteriore notifica in nessun altro Stato membro***.	Al termine ***di tale*** valutazione, ***il*** sistema di condivisione dei dati finanziari ***notificato è messo a disposizione sul registro di cui all'***articolo ***15***.

Or. en

Emendamento 498
Michiel Hoogeveen

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Al termine della sua valutazione, ***l'autorità competente informa*** l'ABE ***dell'avvenuta notifica*** di un sistema di ***condivisione dei*** dati finanziari ***che*** soddisfa ***le disposizioni del*** paragrafo 1. Un sistema notificato	Al termine della sua valutazione, l'ABE***, l'ESMA o l'EIOPA informano i membri*** di un sistema di ***accesso ai*** dati finanziari ***se esso*** soddisfa ***i requisiti di cui al*** paragrafo 1. ***A seguito di una valutazione***

all'ABE a norma del presente paragrafo è riconosciuto in tutti gli Stati membri ai fini dell'accesso ai dati a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, e non necessita di un'ulteriore notifica in nessun altro Stato membro.	***positiva,*** un sistema notificato all'ABE***, all'ESMA o all'EIOPA*** a norma del presente paragrafo è riconosciuto in tutti gli Stati membri ai fini dell'accesso ai dati a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, e non necessita di un'ulteriore notifica in nessun altro Stato membro.

Or. en

Motivazione

È opportuno rafforzare il ruolo delle autorità europee di vigilanza. L'accesso ai dati è un'attività su larga scala e dovrebbe essere consentito un ampliamento dei sistemi oltre le frontiere in maniera più efficace e senza interruzioni. Il presente emendamento è un'alternativa/un'elaborazione dell'emendamento 110 del progetto di relazione.

Emendamento 499
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Le autorità competenti procedono a riesami periodici esaustivi dei dispositivi di governance dei sistemi di condivisione di dati di cui all'articolo 10, paragrafo 1. Tali riesami comprendono una valutazione approfondita e documentata dell'adeguatezza e della credibilità delle disposizioni dei sistemi al fine di garantire il trattamento responsabile dei dati dei clienti.

Or. en

Emendamento 500
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Costas Mavrides, Aurore Lalucq

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Le autorità competenti procedono a riesami periodici esaustivi dei dispositivi di governance dei sistemi di condivisione di dati di cui all'articolo 10, paragrafo 1. Tali riesami comprendono una valutazione approfondita e documentata dell'adeguatezza e della credibilità delle disposizioni dei sistemi al fine di garantire il trattamento responsabile dei dati dei clienti.

Or. en

Emendamento 501
Laurence Sailliet

Proposta di regolamento
Articolo 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 11	***soppresso***
Conferimento del potere di adottare un atto delegato in caso di assenza di un sistema di condivisione dei dati finanziari	
Nel caso in cui non sia stato realizzato alcun sistema di condivisione dei dati finanziari per una o più categorie di dati del cliente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e non vi sia alcuna prospettiva realistica che tale sistema sia istituito entro un lasso di tempo ragionevole, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 30 al fine di integrare il presente regolamento specificando le seguenti modalità in base alle quali il titolare dei dati mette a disposizione i dati del cliente a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, per tale categoria di dati:	
a) norme comuni per i dati e, se del caso, le interfacce tecniche per consentire ai clienti di richiedere la condivisione dei	

dati a norma dell'articolo 5, paragrafo 1;

b) un modello per determinare il compenso massimo che il titolare dei dati ha il diritto di addebitare per la messa a disposizione dei dati;

c) la responsabilità delle entità coinvolte nella messa a disposizione dei dati del cliente.

Or. en

Emendamento 502
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček

Proposta di regolamento
Articolo 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 11	***soppresso***
Conferimento del potere di adottare un atto delegato in caso di assenza di un sistema di condivisione dei dati finanziari	
Nel caso in cui non sia stato realizzato alcun sistema di condivisione dei dati finanziari per una o più categorie di dati del cliente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e non vi sia alcuna prospettiva realistica che tale sistema sia istituito entro un lasso di tempo ragionevole, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 30 al fine di integrare il presente regolamento specificando le seguenti modalità in base alle quali il titolare dei dati mette a disposizione i dati del cliente a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, per tale categoria di dati:	
a) norme comuni per i dati e, se del caso, le interfacce tecniche per consentire ai clienti di richiedere la condivisione dei dati a norma dell'articolo 5, paragrafo 1;	
b) un modello per determinare il compenso massimo che il titolare dei dati	

ha il diritto di addebitare per la messa a disposizione dei dati;

c) la responsabilità delle entità coinvolte nella messa a disposizione dei dati del cliente.

Or. en

Emendamento 503
Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel caso in cui non sia stato realizzato alcun sistema di condivisione dei dati finanziari per una o più categorie di dati del cliente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e non vi sia alcuna prospettiva realistica che tale sistema sia istituito entro un lasso di tempo ragionevole, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 30 al fine di integrare il presente regolamento specificando le seguenti modalità in base alle quali il titolare dei dati mette a disposizione i dati del cliente a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, per tale categoria di dati:	***soppresso***
a) norme comuni per i dati e, se del caso, le interfacce tecniche per consentire ai clienti di richiedere la condivisione dei dati a norma dell'articolo 5, paragrafo 1;	
b) un modello per determinare il compenso massimo che il titolare dei dati ha il diritto di addebitare per la messa a disposizione dei dati;	
c) la responsabilità delle entità coinvolte nella messa a disposizione dei dati del cliente.	

Or. en

Emendamento 504
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 11 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel caso in cui non sia stato realizzato alcun sistema di condivisione dei dati finanziari per una o più categorie di dati del cliente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e non vi sia alcuna prospettiva realistica che tale sistema sia istituito entro un lasso di tempo ragionevole, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 30 al fine di integrare il presente regolamento specificando le seguenti modalità in base alle quali il titolare dei dati mette a disposizione i dati del cliente a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, per tale categoria di dati:	***Nel caso in cui un sistema di condivisione dei dati finanziari non sia finalizzato per una o più categorie di dati del cliente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, la Commissione europea consulta tutti i portatori di interessi e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio indicando le basi per il suo intervento. La relazione tiene conto di eventuali lavori in corso già intrapresi dall'industria per realizzare un sistema. La relazione stabilisce le modalità in cui un titolare dei dati può mettere a disposizione i dati del cliente a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, per tale categoria di dati:*** ***a) norme comuni per i dati e, se del caso, le interfacce tecniche per consentire ai clienti di richiedere la condivisione dei dati a norma dell'articolo 5, paragrafo 1;*** ***b) un modello per determinare il compenso massimo che il titolare dei dati ha il diritto di addebitare per la messa a disposizione dei dati;*** ***c) la responsabilità delle entità coinvolte nella messa a disposizione dei dati del cliente.*** Nel caso in cui non sia stato realizzato alcun sistema di condivisione dei dati finanziari per una o più categorie di dati del cliente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e non vi sia alcuna prospettiva realistica che tale sistema sia istituito entro un lasso di tempo ragionevole, ***in seguito a una consultazione con tutti i portatori di interessi,*** alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato

conformemente all'articolo 30 al fine di integrare il presente regolamento specificando le seguenti modalità in base alle quali il titolare dei dati mette a disposizione i dati del cliente a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, per tale categoria di dati:

Or. en

Emendamento 505
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Costas Mavrides, Aurore Lalucq

Proposta di regolamento
Articolo 11 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel caso in cui non sia stato realizzato alcun sistema di condivisione dei dati finanziari per una o più categorie di dati del cliente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e non vi sia alcuna prospettiva realistica che tale sistema sia istituito entro un lasso di tempo ragionevole, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 30 al fine di integrare il presente regolamento specificando le seguenti modalità in base alle quali il titolare dei dati mette a disposizione i dati del cliente a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, per tale categoria di dati:	Nel caso in cui non sia stato realizzato alcun sistema di condivisione dei dati finanziari per una o più categorie di dati del cliente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e non vi sia alcuna prospettiva realistica che tale sistema sia istituito entro un lasso di tempo ragionevole, ***in consultazione con il comitato europeo per la protezione dei dati,*** alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 30 al fine di integrare il presente regolamento specificando le seguenti modalità in base alle quali il titolare dei dati mette a disposizione i dati del cliente a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, per tale categoria di dati:

Or. en

Emendamento 506
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 11 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) un modello per determinare il compenso ***massimo*** che il titolare dei dati ha il diritto di addebitare per la messa a disposizione dei dati;	b) un modello per determinare il compenso ***adeguato*** che il titolare dei dati ha il diritto di addebitare per la messa a disposizione dei dati;

Or. en

Emendamento 507
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Un prestatore di servizi di informazione finanziaria può accedere ai dati del cliente a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, se è autorizzato dall'autorità competente di uno Stato membro.	1. Un prestatore di servizi di informazione finanziaria può accedere ai dati del cliente a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, ***per la fornitura di servizi di informazione finanziaria*** se è autorizzato dall'autorità competente di uno Stato membro.

Or. en

Emendamento 508
Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Un prestatore di servizi di informazione finanziaria può accedere ai dati del cliente a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, se è autorizzato dall'autorità competente di uno Stato membro.	1. Un prestatore di servizi di informazione finanziaria può accedere ai dati del cliente a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, ***per la fornitura di servizi di informazione finanziaria*** se è autorizzato dall'autorità competente di uno Stato membro.

Or. en

Emendamento 509
Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Un prestatore di servizi di informazione sui conti registrato ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366 può accedere ai dati del cliente a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, solo se ha ricevuto un'autorizzazione come prestatore di servizi di informazione finanziaria.

Or. en

Emendamento 510
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Un prestatore di servizi di informazione sui conti registrato di cui alla direttiva (UE) 2015/2366 può accedere ai dati a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, solo se autorizzato come prestatore di servizi di informazione finanziaria.

Or. en

Motivazione

Al fine di affrontare eventuali aree indefinite e a causa del processo di autorizzazione diverso e della differenza nell'accesso ai dati, i prestatori di servizi di informazione sui conti dovrebbero richiedere l'autorizzazione come prestatori di servizi di informazione finanziaria al fine di prendere parte al FIDA.

Emendamento 511
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il prestatore di servizi di informazione finanziaria presenta una domanda di autorizzazione all'autorità competente dello Stato membro di stabilimento della sua sede legale, unitamente a quanto segue:	Il prestatore di servizi di informazione finanziaria presenta una domanda di autorizzazione all'autorità competente dello Stato membro di stabilimento della sua sede legale, ***o, nel caso di una persona giuridica o di un'altra impresa stabilita in un paese terzo, nello Stato membro in cui la persona giuridica ha nominato il proprio rappresentante,*** unitamente a quanto segue:

Or. en

Emendamento 512
Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) un programma di attività nel quale è indicato in particolare il tipo di accesso ai dati previsto;	a) un programma di attività nel quale è indicato in particolare il tipo di accesso ai dati ***e di servizi di informazione finanziaria*** previsto ***e se il prestatore di servizi di informazione finanziaria detiene eventuali categorie di dati del cliente di cui all'articolo 2, paragrafo 1***;

Or. en

Emendamento 513
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) un programma di attività nel quale è indicato in particolare il tipo di accesso ai dati previsto;	a) un programma di attività nel quale è indicato in particolare il tipo di accesso ai dati previsto ***e se il prestatore di servizi di informazione finanziaria detiene eventuali dati del cliente di cui all'articolo 2, paragrafo 1***;

Or. en

Emendamento 514
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) un piano aziendale ***comprendente una stima provvisoria del bilancio per i primi tre esercizi finanziari,*** che dimostri che il richiedente è in grado di utilizzare i sistemi, le risorse e le procedure adeguati e proporzionati ai fini di una sana gestione;	b) un piano aziendale che dimostri che il richiedente è in grado di utilizzare i sistemi, le risorse e le procedure adeguati e proporzionati ai fini di una sana gestione;

Or. en

Emendamento 515
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) un piano aziendale comprendente una stima provvisoria del bilancio ***per i primi tre esercizi finanziari,*** che dimostri che il richiedente è in grado di utilizzare i sistemi, le risorse e le procedure adeguati e proporzionati ai fini di una sana gestione;	b) un piano aziendale comprendente***, se del caso,*** una stima provvisoria del bilancio che dimostri che il richiedente è in grado di utilizzare i sistemi, le risorse e le procedure adeguati e proporzionati ai fini di una sana gestione;

Or. en

Emendamento 516
Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
j) l'indirizzo della sede amministrativa del richiedente;	j) l'indirizzo della sede amministrativa del richiedente ***e, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica (LEI)***;

Or. en

Emendamento 517
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
I prestatori di servizi di informazione finanziaria sono titolari di un'assicurazione per responsabilità civile professionale che copre i territori in cui ***accedono ai dati***, o di un'altra garanzia analoga, e garantiscono quanto segue:	I prestatori di servizi di informazione finanziaria sono titolari di un'assicurazione per responsabilità civile professionale che copre i territori in cui ***intendono fornire prodotti o servizi finanziari***, o di un'altra garanzia analoga, e garantiscono quanto segue:

Or. en

Emendamento 518
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
I prestatori di servizi di informazione finanziaria sono titolari di un'assicurazione per responsabilità civile professionale che	I prestatori di servizi di informazione finanziaria sono titolari di un'assicurazione per responsabilità civile professionale ***o di***

copre i territori in cui accedono ai dati, o di un'altra garanzia analoga, e garantiscono quanto segue:	***un'altra garanzia analoga,*** che copre i territori in cui accedono ai dati, o di un'altra garanzia analoga, e garantiscono quanto segue:

Or. en

Emendamento 519
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) le informazioni da fornire all'autorità competente nella domanda di autorizzazione dei prestatori di servizi di informazione finanziaria, comprese le prescrizioni di cui al paragrafo ***1***, lettere da a) a ***l)***;	a) le informazioni da fornire all'autorità competente nella domanda di autorizzazione dei prestatori di servizi di informazione finanziaria, comprese le prescrizioni di cui al paragrafo ***2***, lettere da a) a ***k)***;

Or. en

Emendamento 520
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) in cosa consiste una garanzia analoga, di cui al paragrafo ***2***, che dovrebbe essere intercambiabile con un'assicurazione per responsabilità civile professionale;	c) in cosa consiste una garanzia analoga, di cui al paragrafo ***3***, che dovrebbe essere intercambiabile con un'assicurazione per responsabilità civile professionale;

Or. en

Emendamento 521
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) i criteri per stabilire l'importo monetario minimo dell'assicurazione per responsabilità civile professionale o di altra garanzia analoga di cui al paragrafo ***2***.	d) i criteri per stabilire l'importo monetario minimo dell'assicurazione per responsabilità civile professionale o di altra garanzia analoga di cui al paragrafo ***3***.

Or. en

Emendamento 522
Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) se l'impresa fornisce altri tipi di servizi ***o*** svolge altre attività;	b) se l'impresa fornisce altri tipi di servizi***,*** svolge altre attività ***o detiene eventuali categorie di dati del cliente di cui all'articolo 2, paragrafo 1***;

Or. en

Emendamento 523
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) se l'impresa fornisce altri tipi di servizi o svolge altre attività;	b) se l'impresa fornisce altri tipi di servizi o svolge altre attività ***o è un titolare dei dati***;

Or. en

Emendamento 524
Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Qualsiasi impresa designata come gatekeeper ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/1925 non è ammissibile all'autorizzazione come fornitore di servizi di informazione finanziaria a norma del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 525
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Proposta di regolamento
Articolo 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 13	***soppresso***
Rappresentanti legali	
1. I prestatori di servizi di informazione finanziaria che non sono stabiliti nell'Unione ma che richiedono l'accesso ai dati finanziari nell'Unione designano per iscritto una persona fisica o giuridica quale loro rappresentante legale in uno degli Stati membri da cui il prestatore di servizi di informazione finanziaria intende accedere ai dati finanziari.	
2. I prestatori di servizi di informazione finanziaria incaricano i loro rappresentanti legali di fungere da referenti, in aggiunta o in sostituzione del prestatore di servizi di informazione finanziaria, per le autorità competenti per quanto riguarda tutte le questioni necessarie per la ricezione, il rispetto e l'applicazione del presente regolamento. I prestatori di servizi di informazione finanziaria conferiscono al loro	

rappresentate legale i poteri e le risorse necessari per consentire loro di collaborare con le autorità competenti e di garantire il rispetto delle loro decisioni.

3. Il rappresentante legale designato può essere ritenuto responsabile del mancato rispetto degli obblighi derivanti dal presente regolamento, fatte salve la responsabilità e le azioni legali che potrebbero essere avviate nei confronti del prestatore di servizi di informazione finanziaria.

4. I prestatori di servizi di informazione finanziaria notificano il nome, l'indirizzo, l'indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono del loro rappresentante legale all'autorità competente nello Stato membro in cui tale rappresentante legale risiede o è stabilito. Essi provvedono affinché tali informazioni siano aggiornate.

5. La designazione di un rappresentante legale all'interno dell'Unione a norma del paragrafo 1 non equivale a uno stabilimento nell'Unione.

Or. en

Motivazione

Solo i prestatori di servizi di informazione finanziaria stabiliti nell'Unione o i soggetti regolamentati dovrebbero avere accesso ai dati dei clienti nell'ambito del regolamento sull'accesso ai dati finanziari. Per proteggere i consumatori da un potenziale uso improprio dei loro dati da parte di soggetti di paesi terzi, garantire una migliore supervisione di tali soggetti e creare maggiore parità di condizioni, i prestatori di servizi di informazione finanziaria dovrebbero poter accedere ai dati dei clienti dell'UE solo se hanno sede nell'UE e sono autorizzati da un'autorità competente, negando alle imprese di paesi terzi la possibilità di ottenere l'autorizzazione come prestatori di servizi di informazione finanziaria.

Emendamento 526
Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 13	***soppresso***
Rappresentanti legali	
1. I prestatori di servizi di informazione finanziaria che non sono stabiliti nell'Unione ma che richiedono l'accesso ai dati finanziari nell'Unione designano per iscritto una persona fisica o giuridica quale loro rappresentante legale in uno degli Stati membri da cui il prestatore di servizi di informazione finanziaria intende accedere ai dati finanziari.	
2. I prestatori di servizi di informazione finanziaria incaricano i loro rappresentanti legali di fungere da referenti, in aggiunta o in sostituzione del prestatore di servizi di informazione finanziaria, per le autorità competenti per quanto riguarda tutte le questioni necessarie per la ricezione, il rispetto e l'applicazione del presente regolamento. I prestatori di servizi di informazione finanziaria conferiscono al loro rappresentate legale i poteri e le risorse necessari per consentire loro di collaborare con le autorità competenti e di garantire il rispetto delle loro decisioni.	
3. Il rappresentante legale designato può essere ritenuto responsabile del mancato rispetto degli obblighi derivanti dal presente regolamento, fatte salve la responsabilità e le azioni legali che potrebbero essere avviate nei confronti del prestatore di servizi di informazione finanziaria.	
4. I prestatori di servizi di informazione finanziaria notificano il nome, l'indirizzo, l'indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono del loro rappresentante legale all'autorità competente nello Stato membro in cui tale rappresentante legale risiede o è stabilito. Essi provvedono affinché tali informazioni siano aggiornate.	
5. La designazione di un rappresentante	

legale all'interno dell'Unione a norma del paragrafo 1 non equivale a uno stabilimento nell'Unione.

Or. en

Emendamento 527
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I prestatori di servizi di informazione finanziaria notificano il nome, l'indirizzo, l'indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono del loro rappresentante legale all'autorità competente nello Stato membro in cui tale rappresentante legale risiede o è stabilito. Essi provvedono affinché tali informazioni siano aggiornate.	4. I prestatori di servizi di informazione finanziaria notificano il nome, l'indirizzo, l'indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono del loro rappresentante legale all'autorità competente nello Stato membro in cui tale rappresentante legale risiede o è stabilito. Essi provvedono affinché tali informazioni siano aggiornate ***costantemente***.

Or. en

Emendamento 528
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'autorità competente rilascia un'autorizzazione se le informazioni e le prove a corredo della domanda sono conformi alle prescrizioni di cui all'articolo ***11***, paragrafi 1 e 2. Prima di concedere un'autorizzazione, l'autorità competente può, se del caso, consultare altre autorità pubbliche pertinenti.	1. L'autorità competente rilascia un'autorizzazione se le informazioni e le prove a corredo della domanda sono conformi alle prescrizioni di cui all'articolo ***12***, paragrafi 1***, 2*** e ***3, e nel caso di prestatori di servizi di informazione finanziaria di paesi terzi, all'articolo 14, paragrafo*** 2. Prima di concedere un'autorizzazione, l'autorità competente può, se del caso, consultare altre autorità pubbliche pertinenti.

Or. en

Emendamento 529
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Costas Mavrides, Aurore Lalucq

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'autorità competente rilascia un'autorizzazione se le informazioni e le prove a corredo della domanda sono conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2. Prima di concedere un'autorizzazione, l'autorità competente ***può, se del caso, consultare*** altre autorità pubbliche pertinenti.	1. L'autorità competente rilascia un'autorizzazione se le informazioni e le prove a corredo della domanda sono conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2. Prima di concedere un'autorizzazione, l'autorità competente ***consulta*** altre autorità pubbliche pertinenti***, in particolare le autorità di controllo pertinenti ai sensi del regolamento (UE) 2016/679***.

Or. en

Emendamento 530
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'autorità competente autorizza un prestatore di servizi di informazione finanziaria di un paese terzo purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:	***soppresso***
a) il prestatore di servizi di informazione finanziaria del paese terzo ha soddisfatto tutte le condizioni di cui agli articoli 12 e 16;	
b) il prestatore di servizi di informazione finanziaria del paese terzo ha designato un rappresentante legale a norma dell'articolo 13;	
c) se il prestatore di servizi di	

informazione finanziaria di un paese terzo è soggetto a vigilanza, l'autorità competente si adopera per concludere un adeguato accordo di cooperazione con la pertinente autorità competente del paese terzo in cui è stabilito il prestatore di servizi di informazione finanziaria, al fine di garantire un efficace scambio di informazioni;

d) il paese terzo in cui è stabilito il prestatore di servizi di informazione finanziaria non è inserito nell'elenco delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali ai sensi della pertinente politica dell'Unione o delle giurisdizioni di paesi terzi ad alto rischio che presentano carenze in conformità del regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione[44].

[44] Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche.

Or. en

Motivazione

Solo i prestatori di servizi di informazione finanziaria stabiliti nell'Unione o i soggetti regolamentati dovrebbero avere accesso ai dati dei clienti nell'ambito del regolamento sull'accesso ai dati finanziari. Per proteggere i consumatori da un potenziale uso improprio dei loro dati da parte di soggetti di paesi terzi, garantire una migliore supervisione di tali soggetti e creare maggiore parità di condizioni, i prestatori di servizi di informazione finanziaria dovrebbero poter accedere ai dati dei clienti dell'UE solo se hanno sede nell'UE e sono autorizzati da un'autorità competente, negando alle imprese di paesi terzi la possibilità di ottenere l'autorizzazione come prestatori di servizi di informazione finanziaria.

Emendamento 531
Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'autorità competente autorizza un prestatore di servizi di informazione finanziaria di un paese terzo purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:	***soppresso***
a) il prestatore di servizi di informazione finanziaria del paese terzo ha soddisfatto tutte le condizioni di cui agli articoli 12 e 16;	
b) il prestatore di servizi di informazione finanziaria del paese terzo ha designato un rappresentante legale a norma dell'articolo 13;	
c) se il prestatore di servizi di informazione finanziaria di un paese terzo è soggetto a vigilanza, l'autorità competente si adopera per concludere un adeguato accordo di cooperazione con la pertinente autorità competente del paese terzo in cui è stabilito il prestatore di servizi di informazione finanziaria, al fine di garantire un efficace scambio di informazioni;	
d) il paese terzo in cui è stabilito il prestatore di servizi di informazione finanziaria non è inserito nell'elenco delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali ai sensi della pertinente politica dell'Unione o delle giurisdizioni di paesi terzi ad alto rischio che presentano carenze in conformità del regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione[44].	
[44] Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche.	

Or. en

Emendamento 532
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ***se*** il prestatore di servizi di informazione finanziaria di un paese terzo è soggetto a vigilanza***,*** l'autorità competente ***si adopera per concludere*** un adeguato accordo di cooperazione con la pertinente autorità competente del paese terzo in cui è stabilito il prestatore di servizi di informazione finanziaria, al fine di garantire un efficace scambio di informazioni;	c) il prestatore di servizi di informazione finanziaria di un paese terzo è soggetto a vigilanza ***e*** l'autorità competente ***ha concluso*** un adeguato accordo di cooperazione con la pertinente autorità competente del paese terzo in cui è stabilito il prestatore di servizi di informazione finanziaria, al fine di garantire un efficace scambio di informazioni;

Or. en

Emendamento 533
Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. L'autorità competente concede un'autorizzazione solo se ha accertato che i dispositivi di governance del prestatore di servizi di informazione finanziaria dimostrano che intende svolgere attività commerciali sostanziali nello Stato membro in cui ha la sede legale.

Or. en

Emendamento 534
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. L'autorità competente concede un'autorizzazione solo se ha accertato che eventuali accordi di esternalizzazione non ***renderanno il prestatore di servizi di informazione finanziaria un'entità fantasma*** o non sono utilizzati come strumento per eludere le disposizioni del presente regolamento.	5. L'autorità competente concede un'autorizzazione solo se ha accertato che eventuali accordi di esternalizzazione non ***sono stipulati con lo scopo di beneficiare di un quadro normativo in una giurisdizione in cui hanno luogo poche o nessuna operazione materiale*** o non sono utilizzati come strumento per eludere le disposizioni del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 535
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Entro ***tre*** mesi dal ricevimento della domanda oppure, se questa è incompleta, entro tre mesi dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie ai fini della decisione, l'autorità competente comunica al richiedente se l'autorizzazione è concessa o respinta. L'autorità competente ***fornisce le motivazioni dell'eventuale*** diniego ***di*** autorizzazione.	6. Entro ***due*** mesi dal ricevimento della domanda oppure, se questa è incompleta, entro tre mesi dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie ai fini della decisione, l'autorità competente comunica al richiedente se l'autorizzazione è concessa o respinta. L'autorità competente ***presenta al richiedente una relazione dettagliata relativa alle motivazioni della sua decisione in caso di*** diniego ***dell'***autorizzazione.

Or. en

Emendamento 536
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Costas Mavrides, Aurore Lalucq

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) ha violato i propri obblighi ai sensi

	delle norme in materia di protezione dei dati dell'UE, secondo quanto accertato da un'autorità di controllo di cui al regolamento (UE) 2016/679;

Or. en

Emendamento 537
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) contravviene al regolamento (UE) 2016/679. Spetta alle autorità di controllo istituite ai sensi dell'articolo 51 del medesimo regolamento notificare l'accertamento di una violazione.

Or. en

Emendamento 538
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità competente fornisce le motivazioni della revoca dell'autorizzazione e ne informa gli interessati. L'autorità competente rende pubblica la revoca dell'autorizzazione, ***in una versione resa anonima***.	L'autorità competente fornisce le motivazioni della revoca dell'autorizzazione e ne informa gli interessati. L'autorità competente rende pubblica la revoca dell'autorizzazione.

Or. en

Emendamento 539
Ville Niinistö

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. È posto in essere un sistema di retribuzione adeguato nei sistemi di condivisione dei dati finanziari per permettere la partecipazione del consumatore alla loro governance.

Or. en

Emendamento 540
Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) i prestatori di servizi di informazione finanziaria autorizzati;	a) i prestatori di servizi di informazione finanziaria autorizzati***, compresi il nome, l'indirizzo e, se del caso, il numero di autorizzazione, nonché una descrizione dei servizi di informazione finanziaria offerti***;

Or. en

Emendamento 541
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) le informazioni di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 542
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il registro di cui al paragrafo 1 contiene solo dati resi anonimi.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 543
Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il registro di cui al paragrafo 1 contiene solo dati resi anonimi.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 544
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il registro è accessibile al pubblico sul sito web dell'ABE e consente di cercare le informazioni elencate e di accedervi con facilità.	3. Il registro è accessibile al pubblico sul sito web dell'ABE e consente di cercare le informazioni elencate e di accedervi con facilità ***ed è inoltre leggibile meccanicamente***.

Or. en

Emendamento 545
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il registro è accessibile al pubblico sul sito web dell'ABE e consente di cercare le informazioni elencate e di accedervi con facilità.	3. Il registro è accessibile al pubblico sul sito web dell'ABE e consente di cercare le informazioni elencate e di accedervi con facilità ***e a titolo gratuito***.

Or. en

Motivazione

Adeguamento alla terza direttiva sui servizi di pagamento (PSD3).

Emendamento 546
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Le autorità competenti degli Stati membri comunicano senza indugio all'ABE le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti a norma dei paragrafi 1 ***e*** 3. Le autorità competenti sono responsabili dell'esattezza delle informazioni specificate ai paragrafi 1 e 3 e dell'aggiornamento di tali informazioni. Ove tecnicamente possibile, esse trasmettono tali informazioni all'ABE in modo automatizzato.	5. Le autorità competenti degli Stati membri comunicano senza indugio all'ABE le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti a norma dei paragrafi 1**,** 3 ***e 4***. Le autorità competenti sono responsabili dell'esattezza delle informazioni specificate ai paragrafi 1 e 3 e dell'aggiornamento di tali informazioni. Ove tecnicamente possibile, esse trasmettono tali informazioni all'ABE in modo automatizzato.

Or. en

Emendamento 547
Lídia Pereira

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b – punto viii

Testo della Commissione	*Emendamento*
viii) chiedere il congelamento o il sequestro di beni, o entrambe le cose;	viii) chiedere il congelamento o il sequestro di beni, o entrambe le cose***, conformemente alla normativa nazionale in materia***;

Or. en

Emendamento 548
Michiel Hoogeveen

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) imporre ai registri o alle autorità di registrazione del dominio di cancellare un nome di dominio completo e consentire all'autorità competente interessata di ***registrare tale cancellazione***.	iii) ***ove opportuno,*** imporre ai registri e alle autorità di registrazione del dominio di cancellare un nome di dominio completo e consentire all'autorità competente interessata di ***registrarlo***.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento mira ad allineare maggiormente tale disposizione con la normativa esistente dell'UE nel settore della tutela dei consumatori, ovvero il regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori (regolamento (UE) 2017/2394), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, lettera g), punto iii). L'azione tecnica a livello del nome di dominio necessita di una specificazione per assicurare che l'autorità competente abbia il controllo sulla proprietà del nome di dominio.

Emendamento 549
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

	Articolo 18 bis
	Reclami
	Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, le persone fisiche e giuridiche hanno il diritto di presentare, singolarmente o, se del caso, collettivamente, un reclamo alle autorità competenti di cui all'articolo 17 del presente regolamento in relazione alle disposizioni del presente regolamento. Se il reclamo riguarda i diritti delle persone fisiche a norma del regolamento (UE) 2016/679, l'autorità competente trasmette il reclamo alle autorità di controllo di cui al regolamento (UE) 2016/679 e si consulta nonché collabora con esse nel trattamento di tali reclami.

Or. en

Emendamento 550
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 551
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) nel caso di una persona fisica,	f) nel caso di una persona fisica,

sanzioni amministrative pecuniarie massime fino a ***25 000 EUR per violazione e fino a un totale di 250 000*** EUR all'anno o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta ufficiale di tale Stato membro al... [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento];	sanzioni amministrative pecuniarie massime fino a ***5 000 000*** EUR all'anno o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta ufficiale di tale Stato membro al... [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento];

Or. en

Motivazione

Armonizzazione con il regolamento sui servizi di pagamento.

Emendamento 552
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Costas Mavrides, Aurore Lalucq

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime fino a ***25 000*** EUR per violazione e fino a un totale di ***250 000*** EUR all'anno o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta ufficiale di tale Stato membro al... [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento];	f) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime fino a ***50 000*** EUR per violazione e fino a un totale di ***500 000*** EUR all'anno o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta ufficiale di tale Stato membro al... [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento];

Or. en

Emendamento 553
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) fino a 50 000 EUR per violazione e	***soppresso***

fino a un totale di 500 000 EUR all'anno o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta ufficiale di tale Stato membro al... [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento];

Or. en

Emendamento 554
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Costas Mavrides, Aurore Lalucq

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ***fino a 50 000 EUR per violazione e*** fino a un totale di ***500 000*** EUR all'anno o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta ufficiale di tale Stato membro al... [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento];	a) fino a un totale di ***5 000 000*** EUR all'anno o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta ufficiale di tale Stato membro al... [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento];

Or. en

Emendamento 555
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) pari al ***2*** % del fatturato totale annuo della persona giuridica in base agli ultimi bilanci disponibili approvati dall'organo di gestione.	b) pari al ***10*** % del fatturato totale annuo ***mondiale*** della persona giuridica ***nel precedente esercizio finanziario,*** in base agli ultimi bilanci disponibili approvati dall'organo di gestione.

Or. en

Motivazione

Allineamento con il regolamento PSR sui servizi di pagamento e il GDPR.

Emendamento 556
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Costas Mavrides, Aurore Lalucq

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) pari al ***2*** % del fatturato totale annuo della persona giuridica in base agli ultimi bilanci disponibili approvati dall'organo di gestione.	b) pari al ***10*** % del fatturato totale annuo della persona giuridica in base agli ultimi bilanci disponibili approvati dall'organo di gestione.

Or. en

Emendamento 557
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) la gravità e la durata della violazione;	a) la ***natura, la*** gravità e la durata della violazione ***tenendo in considerazione la natura, l'oggetto o la finalità del trattamento in questione nonché il numero di interessati lesi e il livello del danno da essi subito***;

Or. en

Emendamento 558
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) le categorie di dati personali interessate dalla violazione;

Or. en

Emendamento 559
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	k bis) la maniera in cui l'autorità di controllo ha preso conoscenza della violazione, in particolare se e in che misura il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha notificato la violazione;

Or. en

Emendamento 560
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 27 bis
	Ruolo delle autorità competenti nell'istituzione di sistemi di condivisione dei dati finanziari
	Le autorità competenti possono essere consultate in merito a iniziative guidate dal mercato per quanto riguarda l'istituzione di sistemi di condivisione dei dati finanziari di cui all'articolo 9. In tale ruolo di consultazione, possono condividere dati non sensibili al fine di

	contribuire all'istituzione di tali sistemi, con lo scopo di promuovere la standardizzazione e interfacce di facile utilizzo per i clienti e condividere le migliori prassi.

Or. en

Emendamento 561
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il potere di adottare l'atto delegato di cui all'articolo 11 è conferito alla Commissione per un periodo di XX mesi a decorrere dal ...[OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di XX mesi. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 562
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La delega di potere di cui all'articolo 11 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di	***soppresso***

revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Or. en

Emendamento 563
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La delega di potere di cui all'articolo 11 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.	3. La delega di potere di cui all'articolo ***2, paragrafi 4 bis e 4 ter, e all'articolo*** 11 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Or. en

Emendamento 564
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli	4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta ***i***

esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

portatori di interessi e gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

Or. en

Emendamento 565
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 11 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 566
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 11 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale	6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo ***2, paragrafi 4 bis e 4 ter, e dell'articolo*** 11 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro

termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 567
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Nell'applicazione dell'articolo 2, paragrafi 4 bis e 4 ter, e dell'articolo 11, la Commissione europea consulta tutti i portatori di interessi pertinenti e le autorità europee di vigilanza ai fini dello sviluppo e della modifica di casi d'uso.

Or. en

Emendamento 568
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro il [OP: inserire la data = ***quattro*** anni dopo la data di applicazione del presente regolamento] la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle principali conclusioni tratte. La valutazione verte in particolare sui seguenti elementi:	1. Entro il [OP: inserire la data = ***cinque*** anni dopo la data di applicazione del presente regolamento] la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle principali conclusioni tratte. La valutazione verte in particolare sui seguenti elementi:

Or. en

Emendamento 569
Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro il [OP: inserire la data = ***quattro*** anni dopo la data di applicazione del presente regolamento] la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle principali conclusioni tratte. La valutazione verte in particolare sui seguenti elementi:	1. Entro il [OP: inserire la data = ***otto*** anni dopo la data di applicazione del presente regolamento] la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle principali conclusioni tratte. La valutazione verte in particolare sui seguenti elementi:

Or. en

Emendamento 570
Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) l'esclusione dall'ambito di applicazione di talune categorie di dati ed entità;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 571
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) l'inclusione di altri tipi di entità ***tra le entità cui è stato concesso il diritto di accesso ai*** dati;	d) l'inclusione di altri tipi di entità ***nell'elenco dei titolari e degli utenti dei*** dati ***ai sensi del presente regolamento, compresa l'inclusione di determinate categorie di entità su base volontaria***;

Or. es

Emendamento 572
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) l'impatto che il regolamento ha avuto sull'inclusione finanziaria e sulla semplicità di prodotti e servizi finanziari.

Or. en

Emendamento 573
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Costas Mavrides, Aurore Lalucq

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) l'impatto del regolamento sull'esclusione finanziaria.

Or. en

Emendamento 574
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) l'adeguatezza delle sanzioni amministrative e delle misure.

Or. en

Emendamento 575
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) i costi di conformità del presente regolamento.

Or. es

Emendamento 576
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e ter) l'impatto del presente regolamento sulla finanza sostenibile.

Or. en

Emendamento 577
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Costas Mavrides, Aurore Lalucq

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

2. Entro il [OP: inserire la data = quattro anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta le condizioni di accesso ai dati finanziari applicabili ai prestatori di servizi di informazione sui conti a norma del presente regolamento e della direttiva (UE) 2015/2366. La relazione può essere corredata, se del caso, di una proposta legislativa.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 578
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Entro il [OP: inserire la data = ***quattro*** anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta le condizioni di accesso ai dati finanziari applicabili ai prestatori di servizi di informazione sui conti a norma del presente regolamento e della direttiva (UE) 2015/2366. La relazione può essere corredata, se del caso, di una proposta legislativa.	2. Entro il [OP: inserire la data = ***cinque*** anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta le condizioni di accesso ai dati finanziari applicabili ai prestatori di servizi di informazione sui conti a norma del presente regolamento e della direttiva (UE) 2015/2366. La relazione può essere corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

Or. en

Emendamento 579
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 36 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Esso si applica a decorrere dal … [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]. Gli articoli da 9 a 13 si applicano tuttavia a decorrere dal … [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].	Esso si applica a decorrere dal … [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]. Gli articoli da 9 a 13 si applicano tuttavia a decorrere dal … [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]. ***L'applicazione del presente regolamento coincide con le date di applicazione del regolamento (UE) … [XXX - PSR] e della direttiva (UE) … [XXX - PSD3] e non prima.***

Or. en

Emendamento 580
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 36 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Esso si applica a decorrere dal … [OP: inserire la data corrispondente a ***24*** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]. ***Gli articoli da 9 a 13 si applicano tuttavia a decorrere dal … [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].***	Esso si applica a decorrere dal … [OP: inserire la data corrispondente a ***36*** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

Emendamento 581
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento
Articolo 36 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Esso si applica a decorrere dal … [OP:	Esso si applica a decorrere dal … [OP:

inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]. ***Gli articoli da 9 a 13 si applicano tuttavia a decorrere dal … [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].***	inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

Emendamento 582
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 36 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Esso si applica a decorrere dal … [OP: inserire la data corrispondente a ***24*** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]. Gli articoli da 9 a 13 si applicano tuttavia a decorrere dal … [OP: inserire la data corrispondente a ***18*** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].	Esso si applica a decorrere dal … [OP: inserire la data corrispondente a ***48*** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]. Gli articoli da 9 a 13 si applicano tuttavia a decorrere dal … [OP: inserire la data corrispondente a ***36, 48 e 60*** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

Emendamento 583
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček

Proposta di regolamento
Articolo 36 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Esso si applica a decorrere dal … [OP: inserire la data corrispondente a ***24*** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]. Gli articoli da 9 a 13 si applicano tuttavia a decorrere dal … [OP: inserire la data corrispondente a ***18*** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].	Esso si applica a decorrere dal … [OP: inserire la data corrispondente a ***42*** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]. Gli articoli da 9 a 13 si applicano tuttavia a decorrere dal … [OP: inserire la data corrispondente a ***36*** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

Emendamento 584
Giuseppe Ferrandino

Proposta di regolamento
Articolo 36 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Esso si applica a decorrere dal … [OP: inserire la data corrispondente a ***24*** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]. Gli articoli da 9 a 13 si applicano tuttavia a decorrere dal … [OP: inserire la data corrispondente a ***18*** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].	Esso si applica a decorrere dal … [OP: inserire la data corrispondente a ***36*** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]. Gli articoli da 9 a 13 si applicano tuttavia a decorrere dal … [OP: inserire la data corrispondente a ***24*** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

Motivazione

Si suggerisce un'estensione del periodo di attuazione proposto per il regolamento FIDA da 24 a 36 mesi e di rinviare il periodo di sviluppo dei sistemi di condivisione dei dati finanziari da 18 a 24 mesi. Tale prolungamento offrirebbe agli utenti dei dati e ai titolari dei dati il tempo sufficiente per sviluppare quadri di condivisione di dati pratici e sicuri, determinando in ultima analisi un miglioramento in termini di risultati sia per le aziende sia per i clienti.

Emendamento 585
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 36 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Esso si applica a decorrere dal … [OP: inserire la data corrispondente a ***24*** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]. Gli articoli da 9 a 13 si applicano tuttavia a decorrere dal … [OP: inserire la data corrispondente a ***18*** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].	Esso si applica a decorrere dal … [OP: inserire la data corrispondente a ***30*** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]. Gli articoli da 9 a 13 si applicano tuttavia a decorrere dal … [OP: inserire la data corrispondente a ***24*** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

Emendamento 586
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Articolo 36 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Esso si applica a decorrere dal … [OP: inserire la data corrispondente a ***24*** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]. Gli articoli da 9 a 13 si applicano tuttavia a decorrere dal … [OP: inserire la data corrispondente a ***18*** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].	Esso si applica a decorrere dal … [OP: inserire la data corrispondente a ***30*** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]. Gli articoli da 9 a 13 si applicano tuttavia a decorrere dal … [OP: inserire la data corrispondente a ***24*** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Or. es

Emendamento 587
Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 36 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Esso si applica a decorrere dal … [OP: inserire la data corrispondente a ***24*** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]. Gli articoli da 9 a 13 si applicano tuttavia a decorrere dal … [OP: inserire la data corrispondente a ***18*** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].	Esso si applica a decorrere dal … [OP: inserire la data corrispondente a ***48*** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]. Gli articoli da 9 a 13 si applicano tuttavia a decorrere dal … [OP: inserire la data corrispondente a ***36, 48 e 60*** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

Emendamento 588
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 36 bis
	Riesame
	Dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione europea riesamina l'applicazione del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.
	La relazione valuta in particolare gli elementi seguenti:
	a) l'eventuale estensione dell'ambito di applicazione ai dati raccolti al fine di condurre una valutazione dell'appropriatezza e dell'adeguatezza e quali modifiche legislative sarebbero giustificate per consentire tale estensione dell'ambito di applicazione;
	b) se i sistemi di dati finanziari introdotti nel presente regolamento funzionano come previsto, in particolare per le piccole e medie imprese;
	c) l'impatto sulla struttura generale della concorrenza e del mercato.
	Ove opportuno, la relazione è accompagnata da una proposta legislativa.

Or. en